CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

> SEDUTA 199. SITZUNG 13-5-1964

Presidente:

PUPP



INDICE

Disegno di legge n. 52:

« Determinazione della denominazione della nuova frazione di "Velon" del comune di Vermiglio in provincia di Trento » pag. 4

Disegno di legge n. 62:

« Modificazione della denominazione della frazione di "Masi di Lasino" del comune di Lasino in provincia di Trento in quella di "Pergolese" »

pag. 4

Disegno di legge n. 121:

« Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1956 »

pag. 5

Disegno di legge-voto n. 127:

« Integrazione dell'art. 22 della legge 8-1-1952, n. 6, sulla istituzione della cassa di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori » (presentato dai cons. reg. Dalvit, Turrini, Fronza, Albertini, Pruner, Bertorelle e Dusini)

pag. 14

Disegno di legge-voto n. 128:

« Norme integrative della legge 29-11-1962, n. 1680: Esenzione dall'imposta di successione e da quota sul valore globale dell'asse ereditario per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » (presentato dai cons. reg. Dalvit, Turrini, Fronza, Albertini, Pruner, Bertorelle e Dusini)

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 52:

« Festsetzung der Benennung der neuen Fraktion ,, Velon " der Gemeinde Vermiglio in der Provinz Trient »

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 62:

« Anderung der Benennung der Fraktion "Masi di Lasino" der Gemeinde Lasino in der Provinz Trient in jene von "Pergolese"»

Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 121:

« Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung für das Rechnungsjahr 1956 »

Seite 5

Votumsgesetzentwurf Nr. 127:

« Ergänzung des Art. 22 des Gesetzes Nr. 6 vom 8-1-1952 über die Errichtung der Fürsorge- und Versorgungskasse für Rechtsanwälte und Prokuratoren » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Dalvit, Turrini, Fronza, Albertini, Pruner, Bertorelle und Dusini)

Seite 14

Votumsgesetzentwurf Nr. 128:

« Ergänzungsbestimmungen zum Gesetz Nr. 1680 vom 29-11-1962: Befreiung von der Erbschaftssteuer und dem Anteil auf den gesamten Nachlaßwert für bereits vom verstorbenen Erblasser selbst bearbeitete Grundstücke » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Dalvit, Turrini, Fronza, Albertini, Pruner, Bertorelle und Dusini)

pag. 17

Seite 17

Disegno di legge-voto n. 129:

« Esenzione da imposta di bollo nella richiesta ed emissione dei certificati di eredità e per la loro intavolazione in base al R.D. 28-3-1929, n. 499 » (presentato dai cons. reg. Dalvit, Turrini, Fronza, Albertini, Pruner, Bertorelle e Dusini)

pag. 18

- a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di prescindere dall'indizione del referendum per la modifica della denominazione del Comune di "Sant'Orsola" in Provincia di Trento in quella di "Sant'Orsola - Terme";
- b) Disegno di legge n. 142:

« Modifica della denominazione del Comune di "Sant'Orsola" in provincia di Trento in quella di "Sant'Orsola-Terme"»

pag. 20

Disegno di legge n. 20:

« Disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico » (rinviato dal Governo)

pag. 21

Disegno di legge n. 82:

« Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati iscritti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano » (rinviato dal Governo)

pag. 24

Disegno di legge n. 96:

« Incompatibilità fra la carica di consigliere regionale e altri incarichi » (presentato dai cons. reg. Raffaelli, Nicolodi e Paris)

pag. 24

Votumsgesetzentwurf Nr. 129: « Befreiung von der Stempelsteuer bei Gesuchen und der Ausgabe von Erbscheinen, sowie deren Übertragung auf Grund der Kgl. VO Nr. 499 vom 28-3-1929 » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Dalvit, Turrini, Fronza, Albertini, Pruner, Bertorelle und Dusini)

Seite 18

- a) Ratifikation des Beschlusses des Regionalausschusses, von der Anberaumung einer Volksbefragung über die Änderung der Benennung der Gemeinde "Sant'Orsola" in der Provinz Trient in "Sant'Orsola-Terme" abzusehen;
- b) Gesetzentwurf Nr. 142:

« Änderung der Benennung der Gemeinde "Sant'Orsola" in der Provinz Trient in "Sant'Orsola-Terme" »

Seite 20

Gesetzentwurf Nr. 20:

« Ordnungsvorschriften für Einheitspreiskaufhäuser » (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 21

Gesetzentwurf Nr. 82:

« Bestimmungen zur Finanzierung der Krankenversicherungsleistungen an die bei den Wechselseitigen Landeskrankenkassen von Trient und Bozen eingetragenen Rentenbezieher» (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 24

Gesetzentwurf Nr. 96:

« Unvereinbarkeit des Amtes eines Regionalratsabgeordneten mit anderen Ämtern» (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Raffaelli, Nicolodi und Paris)

Seite 24

Ore 10,15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale del 5-5-1964.

MARZIANI (Segret. questore - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sul processo verbale? La parola al cons. Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Chiedo la parola per esprimere un disappunto sul modo con cui viene fatta la convocazione delle Commissioni legislative. L'altro giorno lei, signor Presidente, ha detto che il Consiglio era convocato per i giorni di martedì e di mercoledì, quindi quelle date dovevano rimanere fisse.

Non voglio negare che ci siano state delle ragioni obiettive per spostarlo, devo dire però che un consigliere ha diritto di conoscere questi spostamenti. Io ieri sono venuto a Bolzano e ho trovato anche la collega dott.ssa Lorenzi; ho trovato anche un funzionario al quale ho chiesto delle informazioni e gli ho espresso le mie rimostranze per il disguido. Ebbene egli mi ha risposto: deve leggersi il giornale. Orbene, signor Presidente, mi pare che le cose devono essere impostate su un piano diverso e ritengo che comunque un consigliere, che può avere degli impedimenti per ragioni professionali o di malattia o altro, deve essere avvisato tempestivamente degli eventuali cambiamenti. Mi rivolgo quindi a lei perché questi fatti non abbiano a verificarsi in futuro.

PRESIDENTE: Lei ha ragione, però devo dire che io nell'ultima seduta ho ripetuto chiaramente due o tre volte che si teneva Consiglio mercoledì e giovedì. Ciò non toglie che si possa dare comunicazione telegrafica degli eventuali spostamenti. Non credo poi che il dott. Heller le abbia dato la risposta da lei riferita; lui avrà detto che la notizia era apparsa anche sui giornali.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): In bezug auf die von Abgeordneten Vinante gemachten Erklärungen sehe ich mich veranlaßt zu sagen, daß dieselben sowohl dem Präsidenten als auch dem Präsidium gegenüber nicht gerechtfertigt sind. Ich entsinne mich sehr genau daß die Änderung nicht nur einmal sondern dreimal bekanntgegeben worden ist. Auch vor Schluß der Sitzung ist dann diese Mitteilung noch einmal wiederholt worden.

Ich glaube außerdem auch sagen zu dürfen, daß es als Pflicht der Abgeordneten betrachtet werden muß, an den Sitzungen auch dann teilzunehmen, wenn anläßlich derselben Mitteilungen wie die in Frage stehende gemacht werden. Ich glaube nicht, daß der Präsident — nachdem er dreimal eine die Sitzungen betreffende Mitteilung gemacht hat — auch noch verpflichtet sein soll, von dem Inhalt derselben jeden einzelnen Abgeordneten zusätzlich noch telegraphisch zu verständigen. Dies würde bedeuten, unnötigerweise Geld auszugeben, das für andere Zwecke sicher notwendiger Verwendung finden kann.

(In merito alle dichiarazioni fatte dal cons. Vinante devo dire che queste non sono giustificate né nei riguardi del Presidente né nei riguardi dell'ufficio di presidenza. Posso ricordare benissimo che il cambiamento nel calendario delle sedute è stato comunicato non una ma tre volte e di nuovo alla fine della seduta.

Credo poi di poter dire anche che è dovere dei consiglieri partecipare alle sedute anche quando vengono fatte comunicazioni come quella in questione. Non credo che il Presidente, dopo aver ripetuto tre volte una comunicazione concernente le sedute, sia ancora tenuto a dare comunicazione telegrafica del suo contenuto ad ogni singolo consigliere. Ciò significherebbe spendere inutilmente del denaro che può trovare senz'altro un più utile impiego altrove.)

PRESIDENTE: Ci sarebbe da discutere il disegno di legge n. 99: « Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20 agosto 1952, n. 24, per la elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ».

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Premesso che sono pronto per la discussione di questo disegno di legge, chiederei di rinviare la trattazione a domani per l'assenza di alcuni consiglieri che sono particolarmente interessati a questo argomento. Mi pare questo un doveroso atto di cortesia.

PRESIDENTE: Siamo d'accordo per lo spostamento di questo argomento a domattina? Va bene.

Passiamo al disegno di legge n. 52 riguardante la « Determinazione della denominazione della nuova frazione di "Velon" del Comune di Vermiglio in provincia di Trento», e al disegno di legge n. 62 riguardante la « Modificazione della denominazione della frazione di "Masi di Lasino" del Comune di Lasino in provincia di Trento in quella di "Pergolese"».

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale penso che questi disegni di legge siano superati e perciò propongo che vengano stralciati dall'ordine del giorno. Il Consiglio è d'accordo? Approvato all'unanimità.

Passiamo al disegno di legge n. 121:

« Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1956 ».

La parola all'Assessore alle finanze per la lettura della relazione.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio D.C.): Signori Consiglieri, il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame concerne l'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1956, giusta quanto dispone l'art. 51 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17.

Tale Rendiconto, compilato dalla Ragioneria regionale in conformità a quanto prescritto dagli articoli 48, 49 e 50 della citata legge n. 17, venne approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 19 luglio 1957 e con nota n. 710 del 20 luglio 1957 inviato dall'Assessore delle finanze alla locale Delegazione della Corte dei conti per la prescritta verifica, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

La Corte dei conti a Sezioni riunite, nell'adunanza del 10 ottobre 1960 dichiarò il Rendiconto conforme alle proprie scritture e ne ordinò la restituzione al Presidente della Giunta regionale.

L'elaborato, pubblicato in apposito volume, si divide in due parti: la prima riguarda il conto consuntivo del bilancio e la seconda il conto generale del patrimonio. Entrambi i conti sono preceduti da una nota preliminare che illustra i risultati della gestione. Su tali risultati si sofferma ampiamente anche la relazione della Corte dei conti.

In allegato al Rendiconto sono inseriti:

— la deliberazione emessa dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'adunanza del 10 ottobre 1960;

— il disegno di legge per l'approvazione del Rendiconto medesimo.

Quest'ultimo si compone di 16 articoli e con esso, sotto il titolo « amministrazioni ed aziende speciali », si approva anche il Rendiconto della Cassa regionale antincendi, istituita con la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Si illustrano brevemente, qui di seguito, gli articoli del disegno di legge:

Con l'art. 1 si convalidano, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 21-2-1956, n. 15 del 15-3-1956, n. 33 del 25-5-1956, n. 57 del 31-8-1956, n. 61 del 24.9.1956 e n. 131 dell'8-11-1956, con i quali, nel corso dell'esercizio finanziario 1956, venne effettuato il prelevamento di complessive lire 35.998.245 dal fondo di riserva per le spese impreviste e ne fu disposta l'assegnazione a diversi capitoli di spesa.

Con gli articoli 2 e 3 viene definitivamente fissato l'ammontare delle entrate e delle spese, riflettenti la competenza propria dell'esercizio 1956, mentre con l'art. 4 si approva il riassunto generale delle entrate e delle spese.

Con gli articoli 5 e 6 si indicano i risultati della gestone dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti.

Gli articoli 7 e 8 determinano invece il totale de residui attivi e passivi a chiusura dell'esercizio 1956.

L'articolo 9 espone le risultanze finali dell'esercizio chiusosi con un avanzo di lire 102.600.761, che come rilevasi dalla nota preliminare al conto del bilancio, risulta così formato: Eccedenza attiva al 31 dicembre 1955

L. 281.532.836

 Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1956

L. 315.128.142

 Miglioramento nel conto dei residui passivi degli esercizi anteriori

L. 136.204.867

 Peggioramento nel conto dei residui attivi degli esercizi anteriori

8.800

L.

L. 178.932.075

Avanzo

L. 136.196.067

L. 102.600.761

Con gli articoli dal 10 al 15 vengono esposte le risultanze del conto consuntivo della Cassa regionale antincendi e precisamente:

- gli articoli 10 e 11 stabiliscono l'ammontare delle entrate e delle spese relative alla competenza propria dell'esercizio 1956;
- gli articoli 12 e 13 indicano i risultati della gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti;
- gli articoli 14 e 15 determinano invece il totale dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizo 1956.

L'articolo 16 infine espone la situazione finanziaria alla fine dell'esercizio che si chiude con un avanzo di lire 5.583.682.

Un'analisi dettagliata dei risultati dell'esercizio 1956 è contenuta nella nota preliminare al conto del bilancio, a cui si ritiene, in questa sede, poter rimandare.

Si reputa invece opportuno richiamare la Vostra cortese attenzione sulla seconda parte del Rendiconto, riguardante il conto generale del patrimonio, mediante una rapida rassegna dei principali fatti amministrativi che hanno apportato delle variazioni nella consistenza dei beni patrimoniali.

Detti beni, visti nella loro ripartizione in attività disponibili ed attività non disponibili, hanno subìto, per effetto della gestione, i seguenti incrementi:

- a) l'ammontare della consistenza delle attività disponibili da lire 2.998.092.964 è salita a lire 3.418.910.786 con un aumento pertanto di lire 420.817.822. Tale aumento è stato determinato dalle variazioni verificatesi principalmente nelle seguenti voci:
- aumento di lire 286.098.033 nei beni immobili, derivante per la maggior parte dal trasferimento dallo Stato alla Regione di un complesso di beni patrimoniali, giusta il D.P.R. 15-4-1956, n. 498;
- aumento di lire 308.371.209 nei credti, per effetto della devoluzione alla gestione dell'Istituto regionale per il credito a medio e lungo termine del fondo di rotazione previsto dall'art. 4 della L.R. 7-11-1953, n. 19, e dalla gestione dell'Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina dal

fondo previsto dalla L.R. 26-4-1956, n. 6;

— aumento di lire 165.000.000 nei titoli di
credito, dipendente da ulteriori sottoscrizioni di azioni della Società per azioni
« Centrali Ortofrutticole di Bolzano » e
della Società per azioni « Centrali Ortofrutticole Merano », nonché di quote di

partecipazione al patrimonio dell'Ente au-

 diminuzione di lire 338.651.420 nelle partite in corso di sistemazione riferibili a residui passivi di bilancio impiegati in aumento di attività e diminuzione di passività.

tonomo « Fiera di Bolzano »;

- b) l'ammontare della consistenza delle attività non disponibili, da lire 671.182.931 è salita a lire 793.288.535, con un aumento quindi di lire 122.105.604, verificatosi nelle seguenti voci:
- aumento di lire 78.892.240 nella consistenza dei beni immobili, dovuto alla costruzione di nuovi edifici ed all'acquisto di aree fabbricabili;
- aumento di lire 43.213.364 nei beni mobili, per acquisto di mobili, macchine, strumenti, materiali per l'arredamento degli uffici centrali e periferici e dei locali dell'Azienda termale di Levico-Vetriolo.

Signori Consiglieri, sull'attività svolta dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 1956 gli Assessori riferirono ampiamente al Consiglio con le relazioni accompagnatorie agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1957 e pertanto non sembra necessario illustrare ulteriormente in questa sede i risultati della gestione dell'esercizio di cui trattasi.

Il volume a stampa, già distribuitoVi contemporaneamente agli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1957, viene ora nuovamente sottoposto al Vostro esame, integrato con la deliberazione della Corte dei conti. (*)

La Giunta confida che il presente disegno di legge riscuoterà la Vostra approvazione.

Aggiungo che la Giunta è fra breve in grado di presentare al Consiglio i rendiconto relativi agli esercizi 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, che sono già stati parificati dalla Corte dei Conti.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la lettura della relazione della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): In data 29 ottobre 1963 la Commissione legislativa si è riunita per esaminare il disegno di legge, con la partecipazione dell'Assessore alle finanze.

Dopo aver esaminato la relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1956 e dopo aver ascoltato le informazioni fornite in proposito dall'Assessore alle finanze e dal Direttore della Ragioneria regionale, la Commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 1956.

Si sottopone ora il provvedimento di legge all'esame ed all'approvazione dell'on. Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Chi prende la parola in discussione generale? Nessuno.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato ad unanimità.

^(*) Vedi Appendice - pag. 29.

Disposizioni speciali

Art. 1

Sono convalidati gli uniti decreti (Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6) del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 21-2-1956, n. 15 del 15-3-1956, n. 33 del 25-5-1956, n. 57 del 31-8-1956, n. 61 del 24-9-1956 e n. 131 dell'8-11-1956 con i quali sono stati effettuati i prelevamenti di lire 25.000.000, lire 150.000, lire 73.245, lire 5.500.000, lire 3.000.000 e lire 2.275.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 e ne sono state disposte le assegnazioni nei capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1956

Art. 2

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate	
nell'esercizio finanziario 1956, per la competenza propria dell'eser-	
cizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bi-	
lancio, in	L. 6.560.691.844
delle quali turono riscosse	L. 5.677.359.439
e rimasero da riscuotere	L. 883.332.405

Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 3

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate
nell'esercizio finanziario 1956, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio, in

delle quali furono pagate

E rimasero da pagare

L 3.174.158.465

Pongo in votazione l'art. 3: approvato ad unanimità.

358.607.100

Art. 4

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1956 rimane così stabilito:

— Entrate	L. 5.927.542.625
— Spese	<u>L.</u> 6.601.277.867
— Disavanzo effettivo	L. 673.735.242
Entrate e spese per movimento di capitali:	
Entrate	L. 633.149.219
- Spese	L. 274.542.119
— Avanzo per movimento di capitali	L. 358.607.100

Riepilogo generale:

Entrate e spese effettive:

— Entrate	L.	6.560.691.844

Pongo in votazione l'art. 4: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1955 ed esercizi precedenti

Art. 5

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1955 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilan-		
cio, in	L. 1	.113.332.559
delle quali furono riscosse	L. 1	.107.509.596
e rimasero da riscuotere	L.	5.822.963

Pongo in votazione l'art. 5: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 6

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1955 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in delle quali furono pagate e rimasero da pagare

L. 5.215.870.479 L. 2.472.981.332

L. 2.742.889.147

Pongo in votazione l'art. 6: approvato ad unanimità.

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1956

Art. 7

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956 (art. 2)

L. 883.332.405

— Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)

L. 5.822.963

Residui attivi al 31-12-1956

L. 889.155.368

Pongo in votazione l'art. 7: approvato ad unanimità.

Art. 8

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956 (art. 3)

L. 3.174.158.465

— Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)

L. 2.742.889.147

Residui passivi al 31-12-1956

L. 5.917.047.612

Pongo in votazione l'art. 8: approvato ad unanimità.

Situazione finanziaria

Art. 9

È accertato nella somma di lire 102.600.761 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1956 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITÀ

Entrate dell'esercizio finanziario 1956

L. 6.560.691.844

Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi 1955 e precedenti, e cioè: accertati

al 1º gennaio 1956

L. 5.352.075.346

al 31 dicembre 1956

L. 5.215.870.479

L. 136.204.867

Avanzo finanziario al 1º gennaio 1956

L. 281.532.836

L. 6.978.429.547

PASSIVITÀ

Spese dell'esercizio finanziario 1956

L. 6.875.819.986

Peggioramento nei residui attivi lasciati dagli esercizi 1955 e precedenti, cioè: accertati

al 1º gennaio 1956

L. 1.113.341.359

al 31 dicembre 1956

L. 1.113.332.559

L. 8.800

Avanzo finanziario al 31 dicembre 1956

<u>L. 102.600.761</u>

L. 6.978.429.547

Pongo in votazione l'art. 9: approvato ad unanimità.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI

Cassa Regionale Antincendi

Art. 10

Le entrate del bilancio della Cassa Regionale Antincendi, accertate nell'esercizio finanziario 1956 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Cassa stessa, allegato al conto del bilancio della

pag. 12	Seduta 199	<u>,</u>	IV Legislatura
Regione, in		L.	106.526.834
delle quali furono risco	osse	L.	87.863.719
e rimasero da riscuoter	e	L.	18.663.115
Pongo in votaz	ione l'art. 10: approvato ad unanimità.		
	Art. 11		
predetta, accertate nell' propria dell'esercizio sa		L.	100.943.152
delle quali furono paga e rimasero da pagare	ite	$\frac{L.}{L.}$	45.935.611 55.007.541
Pongo in votaz	zione l'art. 11: approvato ad unanimità.		
	Art. 12		
		L. <u>L.</u> L.	12.728.445 12.728.445 —
riscuotere alla chiusura delle quali furono risco e rimasero da riscuoter	dell'esercizio 1955, restano determinate in osse	<u>L.</u>	
riscuotere alla chiusura delle quali furono risco e rimasero da riscuoter	dell'esercizio 1955, restano determinate in osse e	<u>L.</u>	
riscuotere alla chiusura delle quali furono risco e rimasero da riscuoter Pongo in votaz Le spese del e	dell'esercizio 1955, restano determinate in osse e ione l'art. 12: approvato a maggioranza con 1 as Art. 13 bilancio della Cassa medesima, rimaste da cell'esercizio 1955, restano determinate in	<u>L.</u>	

Art. 14

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 sono stabiliti nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956 (art. 10)

L. 18.663.115

— Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12)

L. __

Residui attivi al 31 dicembre 1956

L. 18.663.115

Pongo in votazione l'art. 14: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 15

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 sono stabiliti nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956 (art. 11)

L. 55.007.541

— Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)

L. ___

Residui passivi al 31 dicembre 1956

L. 55.007.541

Pongo in votazione l'art. 15: approvato ad unanimità.

Art. 16

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi alla fine dell'esercizio finanziario 1956 risulta come appresso:

ATTIVITÀ

Entrate dell'esercizio 1956

L. 106.526.834

PASSIVITA

Spese dell'esercizio 1956

L. 100.943.152

Avanzo finanziario al 31-12-1956

L. 5.583.682

L. 106.526.834

Pongo in votazione l'art. 16: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Votiamo la legge distintamente per province.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: provincia di Trento: votanti 16, 12 sì, 4 no; provincia di Bolzano: votanti 16, 14 sì, 2 no.

La legge non è approvata perché ci volevano 14 voti favorevoli per la provincia di Trento; perciò la legge va sottoposta, a norma dell'art. 73, all'approvazione del Ministro dell'Interno. (*)

Disegno di legge-voto n. 127: « Integrazione dell'art. 22 della legge 8-1-1956, n. 6, sulla istituzione della Cassa di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori » (presentato dai cons. reg. Dalvit, Turrini, Fronza, Albertini, Pruner, Bertorelle e Dusini).

La parola all'Assessore Bertorelle per la lettura della relazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La legge 31 luglio 1956, n. 991, contenente modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 contiene una innovazione rispetto alla legge precedente.

Mentre in precedenza il contributo alla Cassa di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori era dovuto a carico delle parti per atti in cui la categoria offra l'assistenza professionale, con la nuova legge il contributo stesso viene pagato su tutti i provvedimenti giudiziari anche se richiesti dal privato.

Nella Regione Trentino - Alto Adige, ove vige il sistema tavolare, i certificati di eredità ed i decreti tavolari (che non hanno corrispodente nelle cosiddette vecchie Province) sono richiesti per la maggior parte dai notai o dai singoli.

L'applicazione del contributo per la Cassa (Marca Cicerone) porta un aggravio non indifferente di spesa sulle pratiche tavolari rispetto al sistema della trascrizione.

In sede di approvazione della legge del 1956 è stato discusso sulla frase « sempreché nei relativi provvedimenti sia stata prestata opera di avvocato o procuratore ». L'inciso che era stato chiesto di inserire nella legge è stato eliminato, per cui il contributo è dovuto nella Regione Trentino - Alto Adige proprio per provvedimenti emessi « senza opera di avvocato e procuratore » e per procedura che non ha corrispondente nel resto d'Italia.

Con legge 25 febbraio 1963, n. 289 il contributo è stato raddoppiato. Per certe pratiche di successione di valore esiguo le parti debbono pagare alla Cassa di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori due marche Cicerone da L. 1.600 = L. 3.200.

Da un calcolo approssimativo nel 1962 sono state presentate in Regione circa 26.000 istanze tavolari di cui l'8 o 10% sono provvedimenti d'ufficio o presentati da avvocati o procuratori e circa un 15% corredati da certificati di eredità: sono circa 25 milioni versati in Regione alla Cassa predetta che, col raddoppio previsto dalla nuova legge, nel 1963, portano una sensibile incidenza sull'economia della Regione, specie delle zone depresse, con conseguente mancato aggiornamento della situazione tavolare.

Per le rimostranze presentate a suo tempo dall'Ordine dei Notai, dagli Istituti di credito e da privati, è sembrato opportuno un intervento della Regione con la proposta di una legge-voto a sensi dell'art. 29 dello Statuto speciale per la integrazione dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

^(*) Vedi Appendice - pag. 61.

PROPOSTA DI LEGGE-VOTO
« INTEGRAZIONE DELL'ART. 22 DELLA
LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 6 SULLA
ISTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER AVVOCATI
E PROCURATORI »

Articolo unico

« Per i provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione rilasciati dai Pretori a sensi e per gli effetti del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (certificati di eredità o di legato e decreti tavolari) il contributo è dovuto purché sia stata prestata opera di avvocato o procuratore ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Gabrielli per la lettura della relazione della Commissione.

GABRIELLI (D.C.): La Commissione legislativa ha esaminato la proposta di leggevoto nella seduta del 25 settembre 1963, approvandola all'unanimità. La stessa viene ora sottoposta all'esame del Consiglio regionale

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale: la parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Avevo esaminato a suo tempo i disegni di legge n. 127, 128 e 129, che, sia pure nella modestia della loro portata, avevano tuttavia un loro concreto significato. Mi ero anche preoccupato di sentire il parere dei presidenti dei vari Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori, perché questi provvedimenti sono destinati ad incidere sull'esercizio della libera professione.

Avevo avuto da uno di essi un esposto che riguardava globalmente tutti e tre i disegni di legge com'erano stati formulati dai proponenti. A seguito di ciò, il 2 dicembre 1963 indirizzavo una lettera al Presidente della Giunta regionale, ai colleghi capigruppo e ai presidenti dei Consigli dell'Ordine di Trento, Bolzano e Rovereto, lettera che mi sembra opportuno qui riferire (legge).

A seguito di tale esposto, e a seguito penso di una discussione in Giunta, da parte del Presidente della Giunta regionale mi si rispondeva in data 13 gennaio 1964 in questi termini:

« La Giunta regionale esaminata la nota del Consigliere regionale avv. Canestrini di data 2 dicembre 1963 ed in relazione ad una proposta avanzata dal Presidente del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, propone il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge-voto n. 127.

« Non è dovuto il contributo per i provvedimenti rilasciati a sensi e per gli effetti del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (certificati di eredità o di legato e decreti tavolari) ».

Questo per la cronistoria, che per la verità non ha trovato una fotografia nella breve relazione svolta ora dall'Assessore, al quale perciò vorrei chiedere cosa ne pensa delle iniziative prese per la modifica dei tre provvedimenti e in particolare per quello in discussione. Dirò anche che sfortunatamente non potei essere presente in commissione quando, la questione venne presa in esame. Vorrei perciò sapere se la lettera da me ora letta era stata in quella sede tenuta in considerazione o se erano state anche tenute in considerazione le osservazioni avanzate dal Presidente del Collegio notarile di Trento e Rovereto.

PRESIDENTE: La Giunta ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo unico, del seguente tenore:

All'articolo 22 della legge 8 gennaio, 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Non è dovuto il contributo per i provvedimenti rilasciati a sensi e per gli effetti del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 (certificati di eredità o di legato e decreti tavolari)».

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): Credo che il cons. Canestrini avrà ricevuto la lettera che il Presidente della Giunta regionale gli ha inviato il 13 gennaio. In questa lettera si aderisce alla proposta da lui fatta, tanto più che proviene da un avvocato, che ha portato il suo contributo anche se il provvedimento si risolve in un danno economico, sia pur lieve, per la categoria. Dirò poi che l'emendamento presentato oggi è quello suo, aggiornato un po' alla tecnica legislativa. Mi sembra di poter dire che la proposta di legge-voto che la Giunta ha presentato, può trovare il consenso del Consigilo perché essa viene ad incidere in una situazione che a causa di queste spese, anche se non gravissime, arriva ad ostacolare l'aggiornamento della situazione tavolare.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni fatte ora

dall'Assessore e sono soprattutto lieto non tanto per la dichiarazione da lui fatta della collaborazione da me data come collega, quanto per sfatare talune dicerie in ordine al contributo dato a questi provvedimenti dalla categoria. Voterò quindi a favore di questa leggevoto e mi permetterò nel contempo di ricordare con nostalgia come funzionava una volta il Libro Tavolare e come purtroppo col passare dei decenni si siano aggravate le spese che le parti devono sostenere in ordine all'intavolazione dei loro diritti. Ricorderò anche l'idea in base alla quale una volta si affermava che ciò che è scritto nei libri non esiste neanche nella realtà. Sia lecito quindi auspicare qui che i pregi contenuti un tempo nella registrazione tavolare ritornino, pregi che si basavano su un sistema in cui vigevano due principi: la gratuità e l'automaticità dell'iscrizione. Purtroppo con la farraginosità della nostra legislazione lo spirito dell'intavolazione è andato perduto.

Perciò, nel mentre rinnoviamo la nostra adesione a questo provvedimento, auspichiamo che quei principi della gratuità e dell'automaticità vengano riportati all'antico splendore.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa; pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato.

Metto ai voti l'articolo unico sostitutivo, preletto. Chi prende la parola? Nessuno. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30, voti favorevoli 28, contrari 2.

La legge è approvata. (*)

^(*) Vedi Appendice - pag. 74.

Disegno di legge-voto n. 128: « Norme integrative della legge 29 novembre 1962, n. 1680: Esenzione dall'imposta di successione e da quota sul valore globale dell'asse ereditario per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » (presentato dai cons. reg. Dalvit, Turrini, Fronza, Albertini, Pruner, Bertorelle e Dusini).

La parola all'Assessore Bertorelle per la lettura della relazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): L'art. 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura) concede l'esenzione da bollo dei documenti e delle note di trascrizione (nelle cosiddette nuove Province domande decreti tavolari).

Gli artt. 18 e 19 della legge 25 luglio 1943, n. 540 fa obbligo ai Procuratori degli Uffici del registro della trascrizione dei certificati di denuncia successione (la spesa è costituita: imposta di bollo riscossa in modo virtuale: 4 volte lire 200 + 190 per diritti).

Il R.D. 28 marzo 1929, n. 499 prescrive la richiesta e l'emissione del certificato di eredità da parte del Pretore e l'intavolazione dello stesso. Il decreto di aggiudicazione austriaco veniva emesso d'ufficio ed in esenzione da bollo.

Il certificato di eredità e la sua intavolazione costano circa L. 2.000 in media di sole carte bollate oltre a due marche Cicero per la Cassa previdenza avvocati e procuratori da lire 1.600, oltre ai diritti della Pretura.

Il sistema in vigore nelle Province di Trento e Bolzano, è perciò divenuto più gravoso.

Nel caso della legge 29 novembre 1962, n. 1680 che esenta da imposte di successione i fondi rustici fino a lire 12.000.000 si propone, in analogia alle pratiche del Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, l'esenzione da imposta di bollo delle pratiche di emissione ed intavolazione al Libro fondiario del certificato di eredità.

Ciò premesso il Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige a sensi dell'articolo 29 dello Statuto speciale, presenta l'allegata legge-voto.

PROPOSTA DI LEGGE-VOTO

Norme integrative della legge 29 Novembre 1962, n. 1680

« ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI SUC-CESSIONE E DA QUOTA SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO PER I FONDI RUSTICI GIÀ COLTIVATI DI-RETTAMENTE DAL DEFUNTO »

Articolo unico

« La richiesta ed il rilascio del certificato di eredità, l'istanza ed i decreti tavolari per la loro intavolazione, di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, relativamente alle successioni che godono le esenzioni fiscali di cui alle norme della legge 29-11-1962, n. 1680, sono esenti da imposta di bollo ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Gabrielli per la lettura della relazione della Commissione.

GABRIELLI (D.C.): La Commissione legislativa ha esaminato la proposta di legge-

voto nella seduta del 25 settembre 1963, approvandola all'unanimità. La stessa viene ora sottoposta all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Soltanto per una richiesta di chiarimento. Io scrissi una volta di dare la precedenza al disegno di legge n. 129; volevo quindi sapere, senza anticipare la discussione su questo, se la Giunta è favorevolmente orientata verso questo provvedimento che dei tre a me sembra il più importante.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta le propone entrambe e quindi è d'accordo anche su questo.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa; pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato.

Articolo unico

« La richiesta ed il rilascio del certificato di eredità, l'istanza ed i decreti tavolari per la loro intavolazione, di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, relativamente alle successioni che godono le esenzioni fiscali di cui alle norme della legge 29 novembre 1962, n. 1680, sono esenti da imposta di bollo ».

Chi chiede la parola? Nessuno; prego votare.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: votanti 27, 26 sì, 1 no. La legge è approvata. (*)

Disegno di legge-voto n. 129: « Esenzione da imposta di bollo nella richiesta ed emissione dei certificati di eredità e per la loro intavolazione in base al R.D. 28 marzo 1929, n. 499 » (presentato dai cons. reg. Dalvit, Turrini, Fronza, Albertini, Pruner, Bertorelle e Dusini).

La parola all'Assessore Bertorelle per la lettura della relazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Col sistema austriaco i trasferimenti in seguito a successione avvenivano mediante il decreto di aggiudicazione che era emesso d'ufficio.

Col R.D 28 marzo 1929, n. 499, che conserva in vigore nelle cosiddette nuove Province il sistema tavolare, si prescrive, in sostituzione del decreto di aggiudicazione, l'emissione del « certificato di eredità » che viene però rilasciato dalla Pretura su richiesta di parte.

Nelle cosiddette vecchie Province, in base agli artt. 18 e 19 della legge 25 luglio 1943, n. 540, si fa obbligo ai procuratori degli uffici del Registro di trasmettere alle Conservatorie una domanda di voltura sulla base del certificato di denunciata successione.

(spesa: bollo riscosso in modo virtuale 2 volte L. 200 + L. 190 di diritti per complessive L. 590).

Il certificato di eredità rilasciato nella Regione Trentino - Alto Adige, pur avendo altra funzione, costa molto di più: circa L. 2.000 fra carte bollate e diritti, oltre alle spese di intavolazione da Lire 1.600 a L. 3.000 oltre na-

^(*) Vedi Appendice - pag. 74.

turalmente la marca « Cicero » (2 volte Lire 1.600 per complessive Lire 3.200).

Per la norma dell'art. 8 R.D. 20.6.1929, n. 1032, la spesa non dovrebbe essere più gravosa nei confronti di quella sostenuta presso le Conservatorie delle ipoteche.

Si giustifica perciò la proposta di una legge - voto che esenti almeno dall'imposta di bollo, i certificati di eredità e loro intavolazione al fine di favorire l'aggiornamento dello stato tavolare nel territorio della Regione Trentino - Alto Adige e delle altre province in cui è in vigore il sistema del Libro Fondiario.

PROPOSTA DI LEGGE-VOTO

« ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO NELLA RICHIESTA ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI EREDITÀ E PER LA LORO INTAVOLAZIONE IN BASE AL R.D. 28 MARZO 1929 N. 499 »

Articolo unico

« La richiesta ed il rilascio del certificato di eredità, l'istanza ed i decreti tavolari per la loro intavolazione, a sensi del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 sono esenti da imposta di bollo ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Gabrielli per la relazione della Commissione.

GABRIELLI (D.C.): La Commissione legislativa ha esaminato la proposta di legge voto nella seduta del 25 settembre 1963, approvandola all'unanimità. La stessa viene ora sottoposta all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): È chiaro che non posso che essere ampiamente favorevole anche alla terza proposta, anche perché questa è quella più ampia e che incide più profondamente nella serie dei balzelli che gravano sulle intavolazioni. Pertanto, annunciando fin da adesso che il testo e lo spirito della legge ci trovano favorevoli vorremmo chiedere alla Giunta che seguisse queste proposte di legge-voto e ciò perché riguardano concreti benefici per le nostre categorie contadine. Siccome qui la politica non c'entra, ma si tratta di provvedimenti tecnici di indubbio beneficio sociale, noi auspichiamo che vadano in discussione al Parlamento e non siano destinati a fare la polvere nei cassetti ministeriali. Chiedo perciò che fra qualche tempo ci si dica qual è l'iter di questi tre provvedimenti.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): È naturale che voterò a favore di questo provvedimento in quanto l'ho firmato insieme agli altri colleghi di Giunta e al Presidente. L'importanza del provvedimento o di quelli approvati poco fa l'avevo rilevata ancora il 12 giugno 1962, allorquando scrissi all'assessore Bertorelle e all'Ufficio legislativo della Regione quanto segue: (legge). Allegavo a questa lettera delle proposte così concretate (legge). Quindi l'importanza di questi tre disegni di legge-voto appare sostanziale per quanto riguarda la possibilità di regolarizzare la successione della proprietà, che nella nostra

Regione è molto frammentata e perciò dà origine a molti atti. Più volte, in occasione della discussione dei bilanci, è stata rilevata la difficoltà di espletare le pratiche con la dovuta celerità. Io ebbi a rispondere che difficilmente il contadino, quando presentava delle domande, era in regola con gli incartamenti riguardanti la proprietà. Ad esempio, nell'applicazione della legge per i danni alluvionali, risultò che ben 1'82% delle domande non erano in regola per quanto riguarda il possesso. Aggiungo che la legge nazionale sul piano verde, che ha dato la possibilità di mettere a posto in cinque anni i diritti di proprietà senza spese, viene facilitata con questi provvedimenti. Mi sembra perciò di poter affermare che se le nostre proposte saranno accolte dal Consiglio porteranno indubbi benefici sulla nostra agricoltura.

PRESIDENTE: La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Vorrei fare, se mi è concesso, una osservazione di diritto; cioè, affinché non si abbia forse, da un richiamo troppo semplice alle norme catastali, a trarre una impressione sbagliata su quanto chiediamo, dico questo: non vorrei che alcuni aspetti tecnici della questione facessero perdere di vista una questione di fondo: noi auspichiamo qui che le provvidenze delle leggi nazionali vengano estese anche alla Regione, pur essendo gelosi e volendo mantenere il nostro sistema tavolare.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): È naturale che è lontana

da noi l'idea di proporre che il nostro sistema tavolare venga abolito per sostituirlo con quello vigente nelle vecchie province; caso mai è auspicabile l'inverso. Quindi siamo perfettamente d'accordo su questo.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa; pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato.

Articolo unico

La richiesta ed il rilascio del certificato di eredità, l'istanza ed i decreti tavolari per la loro intavolazione, a sensi del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 sono esenti da imposta di bollo.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 29, 28 sì, 1 scheda bianca. La legge è approvata. (*)

Sospendiamo 10 minuti.

(Ore 11,50)

Ore 12,10.

PRESIDENTE: Passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno:

a) Ratifica della deliberazione della Giunta regionale di prescindere dall'indizione del referendum per la modifica della denominazione del Comune di «Sant'Orsola» in Provincia di Trento in quella di «Sant'Orsola Terme»;

^(*) Vedi Appendice - pag. 74.

b) Disegno di legge n. 142: « Modifica della denominazione del Comune di "Sant'Orsola" in Provincia di Trento in quella di "Sant'Orsola-Terme" ».

La predetta delibera dovrà essere ratificata con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione.

NARDIN (P.C.I.): Signor Presidente, il provvedimento richiede, per essere approvato, la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri e mi pare che qui non possiamo raggiungerla; non sarebbe bene rinviare? Altrimenti dobbiamo attendere sei mesi per ripresentarlo.

PRESIDENTE: Per me risultano presenti, dall'appello, 37 consiglieri e la maggioranza c'è. Comunque, c'è qualcuno che chiede di parlare sulla proposta di Nardin? Nessuno? Andiamo avanti.

Leggo la delibera di Giunta: « La Giunta regionale, ad unanimità di voti espressi delibera di: esprimere parere favorevole sulla domanda del Comune di Sant'Orsola in provincia di Trento circa la modificazione della denominazione del Comune stesso in quella di Sant'Orsola - Terme »;

di proporre al Consiglio regionale che non si dia luogo al referendum a sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, avendo il Consiglio comunale interessato adottata la deliberazione di competenza ad unanimità dei 15 consiglieri assegnati al Comune.

La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Abbiamo esaminato anche altra volta questo caso e la delibera non è passata per la

mancanza della maggioranza qualificata richiesta callo Statuto. La nostra proposta ha soltanto carattere pratico: tutti sono d'accordo, a S. Orsola, e si tratta soltanto di evitare al Comune inutili spese ed incombenze di adempimenti gravosi.

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, metto in votazione la delibera; si vota per alzata di mano. Esito della votazione: 29 sì, la maggioranza qualificata non è stata conseguita, la proposta cade; cade di conseguenza anche il disegno di legge n. 142, che era collegato. I firmatari delle mozioni che sono inserite all'ordine del giorno, mi hanno chiesto che la discussione sia rinviata alla prossima tornata, anziché svolgersi ora. Metto in votazione questa proposta che riguarda le mozioni di cui ai punti 16, 17, 21 e 22 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole al rinvio? La richiesta è accolta.

Disegno di legge n. 20: « Disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico » (rinviato dal Governo). (*)

La parola al Presidente della Commissione per la relazione.

ZILLER (D.C.): La Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, riunitasi il 5 dicembre 1963, ha ripreso in esame il disegno di legge in oggetto, rinviato dal Governo in data 31 ottobre 1963.

Presente l'Assessore competente, rag. Dusini, la Commissione ha preso atto della motivazione contenuta nella lettera di rinvio, secondo cui l'effettivo esercizio di potestà legi-

^(*) Vedi Appendice - pag. 75.

slativa da parte della Regione nello specifico settore sarebbe condizionato alla preventiva emanazione di apposite norme di attuazione. Dopo breve discussione, comunque, i Commissari hanno ritenuto di aderire alla proposta della Giunta regionale, formulata dall'Assessore, di riapprovare il disegno di legge senza modifica alcuna e senza attendere l'emanazione delle predette norme di attuazione intese a coordinare le funzioni regionali con quelle statali nel settore in questione, in quanto tale emanazione non è prevedibile avvenga in un prossimo futuro.

Tale decisione è stata presa all'unanimità dei presenti per cui la Commissione legislativa ritrasmette il provvedimento al Consiglio regionale, invitando a riapprovarlo nel testo a suo tempo votato.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale; chi prende la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

L'esercizio delle competenze previste dal R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468, e successive modificazioni per il rilascio di licenza per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merce a prezzo unico, spetta nella Regione al Sindaco del rispettivo Comune, previo conforme parere della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Il rilascio della licenza di cui al precedente articolo è subordinato:

- 1) ai criteri generali previsti dall'art. 3 del R.D. 16 dicembre 1926, n. 2174;
- 2) al rispetto di una distanza minima fra l'esercizio per cui è chiesta l'autorizzazione a ciascuno degli esercizi dello stesso tipo già esistenti nello stesso Comune, o per i quali sia stata già concessa licenza;
- 3) al rispetto di un rapporto massimo fra il numero delle imprese di cui all'art. 1 ed il numero degli abitanti residenti nel Comune.

Le norme di applicazione del presente articolo saranno stabilite dalla Giunta regionale, previo conforme parere della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura competente.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3

Nel rilascio delle licenze di cui alla presente legge sarà data la preferenza alle richieste formulate da Consorzi o Associazioni di commercianti o da Enti cooperativistici.

Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta presentazione delle domande mediante affissione di apposito avviso all'albo comunale per il periodo di trenta giorni decorrenti dalla presentazione delle domande.

Alle medesime dovrà essere data evasione entro sei mesi dalla data della presentazione.

Pongo in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intendono per magazzini di vendita di merci a prezzo unico quegli esercizi che effettuano la vendita al consumatore di merci di consumo generale già pronte per essere consegnate ad unità, a pezzi od a capi, senza bisogno di operazioni di misurazione o pesatura, a prezzi preventivamente fissati e indicati su tutti i pezzi, capi ed unità di ogni singola specie di merce.

Sono compresi in detta definizione i supermercati di superficie utile non inferiore ai 100 metri quadrati che vendono prevalentemente merci alimentari preconfezionate con il sistema del «self-service», cioè scelte e prelevate personalmente dal cliente.

Sono oggetto della presente legge anche i grandi magazzini che praticano di solito nella stessa unità locale e sotto una unica direzione, di norma in appositi reparti, la vendita di articoli di generi assai diversi, che normalmente formano oggetto di commercio da parte di altrettanti corrispondenti negozi, purché ricoprano una superficie utile non inferiore a 200 metri quadrati.

Pongo in votazione l'art. 4: unanimità.

Art. 5

I supermercati potranno porre in vendita le merci delle liste incluse nel gruppo merceologico « alimentazione » di cui agli elenchi delle voci merceologiche tipo vigenti nella rispettiva provincia, con esclusione del pane e del latte, per i quali è necessaria una specifica licenza.

I grandi magazzini potranno porre in vendita le altre voci inserite nei suddetti elenchi merceologici, esclusi i libri e le altre merci per le quali siano necessarie, in base alle vigenti leggi, particolari autorizzazioni.

Pongo in votazione l'art. 5: unanimità.

Art. 6

Il provvedimento di rilascio della licenza, oltre ad essere notificato all'interessato, per tramite del rispettivo Comune, viene affisso all'albo del Comune stesso per trenta giorni consecutivi, a partire dalla data di notifica, e diviene esecutivo dopo trascorso tale termine, ove non sia stato impugnato ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

Pongo in votazione l'art. 6: unanimità.

Art. 7

Le licenze non attivate entro sei mesi dalla data di rilascio si intendono decadute.

La decisione sulla decadenza verrà adottata dal Sindaco, cui compete l'eventuale concessione di proroga, su conforme parere della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Pongo in votazione l'art. 7: unanimità.

Art. 8

Contro i provvedimenti del Sindaco è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica o di affissione del provvedimento all'albo comunale, alla Commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio prevista dall'art. 27 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 57

Pongo in votazione l'art. 8: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Si distribuiscano le schede. Per la riapprovazione di questa legge è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio, cioè almeno 25 voti favorevoli.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 32, 27 sì, 5 schede bianche. La legge è approvata. (*)

Disegno di legge n. 82: « Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati iscritti alle Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano» (rinviato dal Governo).

La parola al cons. Gabrielli per la relazione della Commissione affari generali.

GABRIELLI (D.C.): Questo disegno di legge, già esaminato dalla Commissione in data 8 ottobre 1963, è stato messo in discussione nella seduta del Consiglio regionale del 15 gennaio 1964.

Il Consiglio, su proposta dell'Assessore competente, lo ha rinviato alla Commissione per un riesame; nel frattempo la Giunta regionale ha fatto pervenire alla Commissione stessa una serie di considerazioni, a conclusione delle quali si comunica di voler ritirare il disegno di legge.

Trattandosi di un testo già approvato in precedenza dal Consiglio e rinviato dal Governo, sulla proposta di ritiro deve pronunciarsi il Consiglio regionale, e a tale scopo la Commissione ha deliberato all'unanimità, nella seduta del 28 febbraio 1964, di rinviarlo in au-

la con parere favorevole alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE: La Giunta, come avete sentito, propone il ritiro del provvedimento. La parola all'Assessore.

AVANCINI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Anche la Commissione, unanime, è stata d'accordo con la Giunta regionale nella proposta di ritiro. Il fatto è che questo provvedimento si divideva in due parti: la prima parte prevedeva il finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati fino alla fine del 1963 ed è evidentemente superato; la seconda dettava una serie di norme che sono state superate da una legge nazionale che è entrata in vigore, per cui la assistenza di malattia ai pensionati è esercitata appunto dalle Casse di Malattia.

PRESIDENTE: Il Consiglio regionale è d'accordo? La richiesta è accolta a maggioranza con 2 astensioni.

Disegno di legge n. 96: Incompatibilità fra la carica di consigliere regionale ed altri incarichi (presentato dai Consiglieri regionali Raffaelli, Nicolodi, Paris).

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Proporrei che fosse rinviata la discussione di questa nostra legge; la sua elaborazione non ci soddisfa completamente e vorremmo trovare una formula sulla quale anche gli altri gruppi siano d'accordo; d'altra parte, se il Consiglio non accetterà questa richiesta di rinvio, annuncio il ritiro del disegno di legge.

^(*) Vedi Appendice - pag. 76.

PRESIDENTE: Chi è favorevole al rinvio? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Signor Presidente, non posso essere d'accordo sul rinvio, né posso essere d'accordo sul ritiro. I presentatori di questo provvedimento hanno avuto tutto il tempo desiderabile: molto tempo fa, proprio su questo argomento, sostennero qui delle epiche battaglie. În quella discussione tutti i motivi di dubbio furono fugati, ci fu la possibilità di emendamenti, di ampliamenti, di restrizioni al disegno di legge originario; c'è stato davvero tutto il tempo per affrontare questo che è stato definito un problema di costume e moralizzazione. Ci si vuole moralizzare, ebbene chi lo voleva fare è pregato di farlo, fino in fondo. Le cose dette qui nella precedente occasione, devono essere giustificate e devono essere ripudiate. Il rispetto che dobbiamo a questo settore, alla vita ed alla moralizzazione della amministrazione pubblica ci impone di concludere, e di concludere rapidamente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Se il disegno di legge fosse approvato nel testo che noi abbiamo presentato, siamo pronti a discuterlo anche subito. Ma se deve essere modificato come piace alla maggioranza, allora noi lo ritiriamo, non vogliamo che rechi la nostra firma. Chiediamo di poter avere un ulteriore incontro con gli altri gruppi per trovare una formula soddisfacente; se questa formula non troveremo, preferiamo ritirare il disegno di legge piuttosto che sia approvata una formulazione che non ci piace.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Confermo. per la seconda volta, di essere contrario al rinvio, dobbiamo discutere. È strano - forse è un indice della svolta a sinistra —, il discorso fatto dal cons. Nicolodi: o accettate in blocco quello che vogliamo noi, altrimenti non vogliamo più che il disegno di legge sia discusso. Che vuole, consigliere, il nostro assenso preventivo ai suoi disegni di legge? Noi chiediamo di essere moralizzati, ci moralizzi per favore, siamo qui per questo. E non ci venga a raccontare la storiella dei gruppi politici da consultare; il fatto è che lungo l'iter del provvedimento vi siete accorti che non va bene per voi o per i vostri amici ed avete allora inventato la storia della necessità degli incontri, perché così il tempo passa, le elezioni vengono e non c'è più tempo per discuterlo in aula. Ma, proprio perché le elezioni sono vicine, noi desideriamo essere definitivamente moralizzati; in clima di centro sinistra è la cosa più bella che potete fare.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Era ovvio che il consigliere Ceccon approfittasse del momento e del pretesto. Anch'io sono perplesso per la formulazione di questo disegno di legge che non colpisce le incompatibilità sostanziali che vanno colpite. Non so quanto abbia deciso la Commissione, ed attendo di conoscerlo. Auspico che al più presto sia discusso in aula questo disegno di legge. Mi pare che per il mese prossimo sia in vista una sessione del Consiglio, e mi

pare che l'attesa di un mese non faccia soffrire le esigenze della moralizzazione. Penso che si possa rinviare, con l'accordo di inserirlo al primo punto dell'ordine del giorno per la prossima tornata. Intanto si potrà anche serenamente rivedere e riconsiderare il testo della proposta ed arrivare ad una decisione consapevole e responsabile.

PRESIDENTE: Ai voti la proposta di rinvio.

NARDIN (P.C.I.): Al prossimo mese...

PRESIDENTE: ...al prossimo mese: 12 favorevoli, 2 contrari, gli altri astenuti; la proposta è approvata.

Per oggi abbiamo finito, domani alle dieci discuteremo il disegno di legge sulle elezioni regionali.

SEGNANA (D.C.): Signor Presidente, avevamo deciso di lavorare fino alle due. Se rimane all'ordine del giorno un solo disegno di legge, forse riusciamo a smaltirlo in questa seduta: la materia di cui tratta è stata ormai ampiamente discussa. Io propongo la discussione immediata del disegno di legge.

PRESIDENTE: Ma la richiesta di rinvio era venuta dalla Giunta regionale. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Ich glaube, Herr Dr. Segnana war nicht anwesend als der zuständige Regionalassessor die Vertagung der Behandlung des Gesetzentwurfs auf morgen begründet hat. Nachdem der betreffende Antrag des Assessors Dr. Bertorelle heute bereits abgestimmt worden ist, nehme ich an, daß wir in derselben Sitzung keine gegenteilige Abstimmung mehr durchführen können. Die am Vormittag vorgenommene Abstimmung ist jedenfalls als eine beschlossene Sache zu betrachten. Vielleicht ist dem Abgeordneten Segnana diese Abstimmung entgangen. Sollte er also auf einer nochmaligen Abstimmung beharren, müßte ich dazu anschließend erneut Stellung nehmen. Ich darf den Abgeordneten Segnana deshalb bitten, unter Berücksichtigung der gegebenen Lage sich hierzu zu äußern.

(Credo che il dott. Segnana non fosse presente mentre l'Assessore competente comunicava il motivo del rinvio a domani della trattazione del disegno di legge. Dopo che oggi si è già votata la proposta relativa dell'assessore dott. Bertorelle, non credo che nella stessa seduta si possa votare poi il contrario. La votazione di questa mattina è da considerare comunque una questione ormai decisa. Forse al cons. Segnana è sfuggita la votazione di cui parlo ma se egli dovesse insistere per una nuova votazione sarei costretto a pronunciarmi di nuovo in proposito. Vorrei pregare perciò il cons. Segnana di dichiararsi tenendo conto dell'attuale situazione.)

PRESIDENTE: Abbiamo già deciso, non possiamo.

La seduta è tolta, riprendiamo domattina alle 10.

(ore 12,45)

APPENDICE



CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956

LA CORTE DEI CONTI

in Sezioni Riunite

nell'adunanza del 10 ottobre 1960;

con l'intervento del Procuratore generale;

visto il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1956 e l'annesso consuntivo della Cassa Regionale Antincendi;

visti i prospetti riassuntivi della parte inerente al bilancio e di quella inerente al patrimonio;

viste le contabilità di cassa riguardanti le operazioni di entrata e di uscita dell'esercizio suddetto;

vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, contenente norme sulla contabilità generale della Regione;

vista la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3, approvante il bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1956;

viste le leggi regionali 11 agosto 1956, n. 8; 27 agosto 1956, n. 10; 5 settembre 1956, n. 13; 22 ottobre 1956, n. 16; 16 novembre 1956, n. 18; 20 novembre 1956, n. 20 e 24 gennaio 1957, n. 2 recanti variazioni al bilancio di previsione

visti i decreti del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 1956, n. 53; 30 ottobre 1956, n. 124 e 10 dicembre 1956, n. 142, concernenti prelevamenti dal fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine per l'esercizio finanziario 1956;

visti i decreti del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 1956 n. 6; 15 marzo 1956, n. 15; 25 maggio 1956, n. 33; 31 agosto 1956, n. 57; 24 settembre 1956, n. 61 e 8 novembre 1956, n. 131, concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1956;

visti i decreti del Presidente della Giunta regionale 12 marzo 1956, n. 152/A; 13 agosto 1956, n. 753/A; 29 ottobre 1956, n. 927/A e 31 novembre 1956, n. 1085 riguardanti altre variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1956;

viste le risultanze delle entrate registrate nel consuntivo;

considerato che è stato effettuato l'accertamento della concordanza fra i dati inerenti alle spese ordinate e pagate e quelli risultanti dalle scritture della Corte dei conti, per cui può pronunciarsi la parificazione;

che le somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1956 sono state accertate con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale registrati dalla Corte;

che i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del conto del patrimonio;

udita la relazione del consigliere dott. Pietro Beritelli;

considerato che va fatta salvezza di sanatoria legislativa per quanto riguarda la non osservanza del termine stabilito dall'articolo 51 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17 per la presentazione al Consiglio regionale del rendiconto in esame;

DICHIARA

con espressa salvezza dell'anzidetta sanatoria legislativa, regolare, in conformità delle proprie scritture, il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1956 con le seguenti risultanze:

I - COMPETENZA

1 - COMI ETENZA	
Entrate e spese effettive	
Entrate	L. 5.927.542.625
Spese	L. 6.601.277.867
Disavanzo	L. 673.735.242
Movimento di capitali	
Entrate	L. 633.149.219
Spese	L. 274.542.119
Avanzo	L. 358.607.100
Riepilogo generale	
Entrate	L. 6.560.691.844
Spese	L. 6.875.819.986
Disavanzo finanziario	L. 315.128.142
II - RESIDUI	
Attivi:	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1956	L. 883.332.405
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	L. 5.822.963
Totale dei residui attivi	L. 889.155.368
Passivi:	
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956	L. 3.174.158.465
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	L. 2.742.889.147
Totale dei residui passivi	L. 5.917.047.612

III - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1955

+ L. 281.532.836

Disavanzo finanziario della gestione di com-

petenza dell'esercizio 1956

L. 315.128.142

Miglioramento nel con-

to dei residui passivi degli esercizi

anteriori

+ L. 136.204.867

Peggioramento nel con-

to dei residui attivi degli esercizi

anteriori

8.800 - L.

+ L. 136.196.067

-- L. 178.932.075

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1956

102.600.761 + L.

DICHIARA

regolare, in conformità delle proprie scritture e di quelle da essa controllate, il Conto consuntivo della Cassa Regionale Antincendi per l'esercizio 1956 con le seguenti risultanze:

I - COMPETENZA

	Avanzo	L.	5.583.682
Spese .		<u>L.</u>	100.943.152
Entrate		L.	106.526.834

II - RESIDUI

Attivi:

Totale residui attivi	L.	18.663.115
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	<u>L.</u>	
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1956	L.	18.663.115

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956	L.	55.007.541
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	L.	. —
Totale residui passivi	L.	55.007.541

ORDINA

che la presente deliberazione con l'annessa relazione sia trasmessa al presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige;

DISPONE

che copia della presente e della relazione siano trasmesse al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e al Presidente della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE f.to Carbone

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Villa

NOTA PRELIMINARE

Con la presente relazione — redatta in ottemperanza al disposto dell'articolo 79 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 — la Corte dei conti espone in qual modo, durante l'anno 1956, gli organi esecutivi della Regione, si sono, nell'esplicazione della loro attività, conformati alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

Precede il compendio del rendiconto generale per l'esercizio 1956, nel quale sono brevemente indicate le risultanze della gestione del bilancio e di quella patrimoniale.

PARTE PRIMA

COMPENDIO DEL RENDICONTO GENERALE

DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE E DEL CONTO

CONSUNTIVO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956

CAPITOLO I.

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE Sezione I. - Conto del bilancio

1. La gestione di competenza dell'esercizio 1956

Per ciò che concerne la gestione in oggetto, gli elementi fondamentali del conto del bilancio sono riepilogati nel seguente prospetto:

	Accertamenti accertamenti e previsioni definitive	4 5 = (4 - 3)	f		5.927.542.625 - 296.739.705	6.601.277.867 - 139.616.515	- 673.735.245 — 157.123.190			633.149.219 + 4.129.444	274.542.119	+ 358.607.100 + 4.129.444		6.560.691.844 - 292.610.261	6.875.819.986 - 139.616.515	
	Definitive	3 = (1 + 2)			6.224.282.330	6.740.894.382	— 516.612.052 —			629.019.775	274.542.119	+ 354.477.656 +		6.853.302.105	7.015.436.501	
Previsioni	Variazioni alle previsioni iniziali	2			-273.282.330	+ 447.416.726	— 174.134.396			+ 29.019.775	+ 17.019.775	+ 12.000.000		+ 302.302.105	+ 464.436.501	
	Iniziali	1			5.951.000.000	6.293.477.656	— 342.477.656			600.000.009	257.522.344	+ 342.477.656		6.551.000.000	6.551.000.000	
			Categoria I	Entrate e spese effettive	Entrate	Spese	Differenza	Categoria II	 Movimento di capitali	Entrate	Spese	Differenza	Riepilogo	Entrate	Spese	1

Come appare dal prospetto che precede, nel bilancio di previsione della Regione per lo esercizio 1956 le entrate e le spese erano stabilite in lire 6.551.000.000 a pareggio.

Durante l'esercizio furono disposte variazioni di bilancio che recarono un aumento alle previsioni dell'entrata per lire 302.302.105 ed un aumento a quelle della spesa per lire 464.436.501.

Per effetto di tali variazioni di bilancio le previsioni del 1956 risultarono stabilite alla fine dell'esercizio medesimo come appresso:

Entrate	L. 6.853.302.105
Spese	L. 7.015.436.501
con un disavanzo finanziario previsto in via definitiva di	L. 162.134.396
In sede consuntiva si ebbero i seguenti accertamenti:	
Entrate	L. 6.560.691.844
Spese	L. 6.875.819.986
con un disavanzo finanziario di	L. 315.128.142

Cosicché, alla chiusura dell'esercizio 1956, risultava un peggioramento, rispetto alla previsione definitiva, di lire 152.993.746.

Tale peggioramento non è comprensivo del disavanzo, accertato in sede di consuntivo per il precedente esercizio finanziario 1955 di L. 569.882.618.

Infatti, non risulta effettuata la variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, per l'iscrizione nel conto della competenza dell'esercizio 1956 del disavanzo verificatosi per l'esercizio 1955.

Sarebbe auspicabile che per l'avvenire — al fine di non lasciare in sospeso pendenze che si accumulano — venisse provveduto tempestivamente alle variazioni di bilancio in applicazione del citato art. 10 della legge di contabilità regionale. Il che, ovviamente, presuppone anche l'osservanza dei termini, stabiliti dall'art. 51 della stessa legge di contabilità regionale, per la presentazione del rendiconto al Consiglio regionale da parte della Giunta.

I dati della gestione di competenza sopra riportati riguardano il bilancio nel suo complesso. Si esaminano qui di seguito le risultanze del bilancio stesso distintamente per categorie.

CATEGORIA I - Entrate e spese effettive

Per quanto si riferisce alla detta categoria di bilancio, la gestione di competenza dell'esercizio 1956 presenta i seguenti accertamenti:

Entrate	L. 5.927.542.625
Spese	L. 6.601.277.867
con un disavanzo di	L. 673.735.242

Tenuto conto che la previsione definitiva riguardante la categoria in esame presentava un

disavanzo di lire 516.612.052, il disavanzo accertato come sopra in lire 673.735.242 indica un peggioramento rispetto alle dette previsioni di lire 157.123.190.

Tale peggioramento risulta determinato da componenti positive e negative, le une rappresentate da:

presentate da:		•
maggiori entrate accertate per	L.	55.694.961
minori spese accertate (economie) per	<u>L.</u>	139.616.515
	L.	195.311.476
e le altre da:		
minori entrate accertate per	<u>L.</u>	352.434.666
con un supero delle seconde sulle prime, per l'appunto, di	L.	157.123.190

Fra le maggiori entrate accertate, rispetto alle previsioni definitive, sono da segnalare:

Lire 2.306.340 nei redditi dei terreni, dei fabbricati, dei beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e dei beni mobili (Cap. n. 1);

Lire 46.242.529 nella compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'importo del canone annuo per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione (Cap. n. 13);

Lire 2.592.985 negli interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione (Cap. n. 16).

Per quanto attiene alle minori entrate, è degna di menzione quella di lire 303.316.609 nella percentuale concordata con il Governo a favore della Regione relativa al gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione (cap. n. 14).

Per ciò che si riferisce alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive della spesa sono da notare quelle qui appresso indicate:

Lire 2.432.919 nelle spese per indennità di carica al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori effettivi e supplenti (Cap. n. 5);

Lire 3.517.544 nelle spese per compensi, indennità e rimborso spese a componenti di commissioni, comitati e consigli; compensi, indennità e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione, per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione (Cap. n. 30);

Lire 9.071.107 nelle restituzioni e rimborsi (Cap. n. 43).

CATEGORIA II - Movimento di capitali

Per ciò che riguarda la detta categoria di bilancio, la gestione di competenza dell'esercizio presenta i seguenti accertamenti:

Entrate		L.	633.149.219
Spese	•	L.	274.542.119
con avanzo di		L.	358.607.100

che dimostra un miglioramento, sotto il profilo contabile-finanziario, di lire 4.129.444 rispetto all'avanzo previsto in via definitiva ammontante a lire 354.477.656.

L'indicato miglioramento corrisponde all'ammontare delle maggiori entrate accertate per il cespite relativo alla vendita di beni immobili fruttiferi (Cap. n. 26).

Fra gli accertamenti della categoria « Movimento di capitali », sono degni di menzione: per l'entrata, quello concernente il mutuo da contrarre in relazione all'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3, per un importo di lire 600.000.000 (Cap. n. 28) e, per la spesa, la costituzione del fondo per la concessione di mutui diretti ad intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel territorio della Regione, ai sensi della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, per lire 107.500.000 (Cap. n. 172).

2. La gestione dei residui degli esercizi precedenti.

Al 1º gennaio 1956 le consistenze complessive dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1955 e degli esercizi anteriori erano le seguenti:

Residui attivi	L. 1.113.341.359
Residui passivi	L. 5.352.075.346
con una eccedenza passiva di	L. 4.238.733.987

In confronto alle consistenze sopra indicate, la gestione in oggetto presentava — al 31 dicembre 1956 — le seguenti risultanze finali:

Residui attivi

Somme riscosse e versate durante l'esercizio 1956	L. 1.107.509.596
Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1956	L. 5.822.963
Residui passivi	L. 1.113.332.559
Pagamenti effettuati durante l'esercizio 1956 L. 2.472.981.332	
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1956 L. 2.732.889.147	L. 5.215.870.479
con una eccedenza passiva di	L. 4.102.537.920
Dal raffronto tra l'eccedenza passiva al 1° gennaio 1956 in e quella concernente i dati finali della gestione in esame, al 31 di-	L. 4.238.733.987
cembre 1956, in	L. 4.102.537.920
risulta che nell'esercizio 1956 si è avuto un miglioramento nel conto dei residui degli esercizi 1955 ed anteriori di	L. 136.196.067

Tale miglioramento è stato determinato prevalentemente da diminuzioni accertate nei residui passivi. Sono da segnalare, tra tali diminuzioni, quella di lire 14.580.672 per spese per il personale della Regione e personale di altre amministrazioni in servizo presso l'Amministrazione regionale; gli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, indennità di licenziamento (Cap. n.

19); quella di lire 6.463.739 riguardante i contributi a piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario agrario dovuti ai sensi della legge regionale 10 novembre 1950, n. 20 (Cap. n. 57); e lire 8.268.060 per contributi e sussidi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni « pro loco » della Regione in base alla legge regionale 24 settembre 1951, n. 12 (Cap. n. 86).

3. La gestione di cassa per conto del bilancio

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione per l'esercizio 1956 si concretavano, per quanto concerne *l'entrata* in un ammontare di versamenti di lire 6.784.869.035 e, per quanto si riferisce *alla spesa*, in un ammontare di pagamenti di lire 6.174.642.853, con una eccedenza attiva di lire 610.226.182.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferivano, risultarono imputate al bilancio come segue:

Versamenti:

in conto competenza per		L. 5.677.359.439
in conto residui per		L. 1.107.509.596
Pagamenti:		L. 6.784.869.035
in conto competenza per	L. 3.701.661.521	
in conto residui per	L. 2.472.981.332	L. 6.174.642.853
eccedenza attiva, come sopra,		L. 610.226.182

Per quanto riguarda i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta l'88,41% dell'ammontare totale degli accertamenti di entrata (1).

Per ciò che si riferisce, invece, ai pagamenti si nota che il loro importo corrisponde al 51,06% dell'ammontare complessivo degli impegni (2).

	•	
(1) Competenza		L. 6.560.691.844
Residui	_	L. 1.113.332.559
	Totale accertamenti entrata	L. 7.674.024.403
(2) Competenza		L. 6.875.819.986
Residui	_	L. 5.215.870.479
	Totale impegni spesa	L. 12.091.690.465

Sempre in materia di pagamenti, è da notare che, per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio, il loro importo è stato di 3.702.000.000 su un totale di impegni di 6.876.000.000 (53,84%); per ciò che si attiene, invece, ai residui, i pagamenti in conto dei medesimi ammontarono a 2.473.000.000 su un totale di impegni di 6.216.000.000 (47,41%).

4. Residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956

Alla chiusura dell'esercizio 1956, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti consistenze complessive:

U and		attivi
11 - 510	1111	SHILL
***		W

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1956			883.332.405
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti			5.822.963
			889.155.368
Residui passivi			
Somme rimaste da pagare in conto del- l'esercizio 1956	L. 3.174.158.465		
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	L. 2.742.889.147	L. :	5.917.047.612
	Eccedenza passiva	L. :	5.027.892.244
che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio prece- dente in			4.238.733.987
indica un peggioramento nella situazione dei r	esidui di	L.	789.158.257

Fra la chiusura dell'esercizio 1955 e quella del 1956 si registrò un aumento dei residui passivi di lire 564.972.266, corrispondente al 10,55% e una diminuzione nei residui attivi di lire 224.185.991, pari al 20,12%.

Nei riguardi dei residui attivi, che sono costituiti da somme rimaste da riscuotere, per un ammontare di lire 889.155.368, sono da segnalare, per il loro importo, i seguenti capitoli:

Cap. n. 4 - Reddito delle Foreste (art. 58 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), lire 148.305.478;

Cap. n. 22 bis - Concorso statale in conto danni di guerra, per la ricostruzione del complesso immobiliare costituente il « Grande Albergo Terme Regina » di Levico, lire 119.500.000;

- Cap. n. 26 Vendita di beni immobili fruttiferi, lire 11.432.720;
- Cap. n. 28 Ricavo del mutuo da accendersi a sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3, lire 600.000.000.

Per quanto concerne i residui passivi, il cui ammontare complessivo è stato precedentemente indicato in lire 5.917.047.612, sono da menzionare, in considerazione del loro elevato importo, quelli riguardanti i seguenti capitoli di bilancio:

- Cap. n. 57 Contributi a piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario agrario (legge regionale 10 novembre 1950, n. 20), lire 175.993.002;
 - Cap. n. 68 Contributi per il miglioramento dei pascoli montani, lire 113.627.077;
- Cap. n. 86 Contributi e sussidi alle Aziende autonome e di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni « pro loco » della Regione (legge regionale 24 settembre 1951, n. 12), lire 99.335.000;
- Cap. n. 89 Spese per attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica della regione (legge regionale 30 aprile 1952, n. 18) lire 40.296.785;
- Cap. n. 108 Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'acquisto o la costruzione di immobili e per manutenzione straordinaria. Spese per manutenzione straordinaria o forniture varie occorrenti nell'interesse delle aziende patrimoniali, lire 130.884.541;
- Cap. n. 109 Spesa per la costruzione dell'immobile « Grande Albergo Regina » di Levico, lire 289.500.000;
- Cap. n. 111 Spesa per la costruzione della nuova Caserma dei VV.F. di Bolzano (art. 5 legge regionale 20 agosto 1954, n. 24), lire 265.000.000;
 - Cap. n. 123 Spese per opere di bonifica, lire 221.978.478;
- Cap. n. 125 Contributi per la costruzione, l'acquisto, la sistemazione e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini per la lavorazione e la conservazione di prodotti agricoli e zootecnici (legge regionale 24 settembre 1951, n. 11) lire 159.857.315;
- Cap. n. 126 Contributi per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel territorio della Regione (Legge regionale 7 novembre 1953, n. 19), lire 248.037.197.
- Cap. n. 135 Agevolazioni creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, delle cooperative di consumo e dei pubblici esercizi (legge regionale 30 giugno 1954, n. 14), lire 100 milioni e centomila;
- Cap. n. 137 Contributo straordinario per la costruzione in Rovereto di un edificio da destinarsi a sede della Scuola professionale metalmeccanici e per l'acquisto della relativa attrezzatura (legge regionale 31 dicembre 1955, n. 31) lire 90.000.000;
- Cap. n. 138 Contributi a favore dell'industria alberghiera e turistica regionale (legge regionale 2 maggio 1952, n. 20), lire 81.687.200;
- Cap. n. 141 bis Contributi a favore delle Province di Trento e di Bolzano per la sistemazione e l'asfaltatura di strade provinciali, L. 80.000.000;
- Cap. n. 144 Contributi nella misura massima del 70% per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3), lire 1.404.442.097;

Cap. n. 145 - Contributi nella misura massima del 70% per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale (legge regionale 30 maggio 1951, n. 3), lire 205.095.465;

Cap. n. 149 bis - Fondo per adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggge (art. 70, II comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32), lire 90.000.000;

Cap. n. 157 - Contributo alla Provincia di Bolzano per il finanziamento delle spese di costruzione di case per rioptanti rimpatriati, L. 176.000.000;

Cap. n. 163 - Spesa per la costruzione di alloggi per il personale dipendente, lire 114 milioni e 680.627;

Cap. n. 201 - Contributi straordinari a favore delle Province di Trento e di Bolzano per la sistemazione e l'asfaltatura di strade provinciali, lire 400.000.000;

Cap. n. 204 - Contributo straordinario a favore della Provincia di Bolzano, per la costruzione dell'edificio da destinare a sede del dispensario antitubercolare e del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, L. 100.000.000.

Sezione II - Conto generale del patrimonio

1. Situazione generale del patrimonio della Regione alla chiusura dell'esercizio 1956.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 il conto generale del patrimonio della Regione presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	10.231.847.694
Passività	<u>L.</u>	7.515.510.045
con un'eccedenza attiva di	L.	2.716.337.649
che rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1955 in	L.	2.864.932.378
segna un peggioramento di	L.	148.594.729
determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate, verifica-		

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate, verificatesi dal 1. gennaio al 31 dicembre 1956 nelle consistenze patrimoniali accertate al 31 dicembre 1955.

Per le attività

Aumenti		
nelle finanziarie	L.	7.668.201.440
nelle disponibili	L.	788.107.450
nelle non disponibili	L.	133.330.183
	L.	8.589.639.073

Diminuzioni:

nelle finanziarie	L. 7.282.161.249
11 10 110	T 2/7 200 /20

4		44	
Aumento	natta	malia	Attituità
	HICLLO	HEHE	allivila

L. 928.963.617

Per le passività

Aumenti

	T. 4395 556 980
nelle diverse	L. 1.221.398.515
nelle finanziarie	L. 3.174.158.465

Diminuzioni

nelle	finanziarie	L.	2.609.186.	199
***			~.~~,	-//

nelle diverse L.	708.812.435	L. 3.317.998.634
------------------	-------------	------------------

aumento netto nelle passività per L. 1.077.558.346

Torna così il peggioramento patrimoniale come sopra indicato in L. 148.597.729

2. Attività e passività finanziarie.

Le attività e passività finanziarie della Regione alla chiusura dell'esercizio 1956 ammontano rispettivamente a lire 6.019.648.373 e a lire 5.917.047.612, con una eccedenza attiva di lire 102.600.761.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1955, in lire 281.532.836, risulta che la situazione finanziaria nell'esercizio 1956 ha registrato un peggioramento di lire 178.932.075.

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1955 e 1956 sono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari dell'esercizio 1956.

	Alla chiusura dell'esercizio 1955	Alla chiusura dell' esercizio 1956	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1956
Attività finanziarie:			
Fondo di cassa	L. 4.520.266.823	L. 5.130.493.005	+ L. 610.226.182
Residui attivi di bilancio	L. 1.113.341.359	L. 889.155.368	L. 224.185.991
Insieme delle attività finanziarie	L. 5.633.608.182	L. 6.019.648.373	+ L. 386.040.191
Passività finanziarie:			· : •
Residui passivi di bilancio	L. 5.352.075.346	L. 5.917.047.612	+ L. 564.972.266
Differenza fra le attività e le passività finanziarie	L. 281.532.836	L. 102.600.761	— L. 178.932.075

3. Attività e passività non finanziarie.

Alla chiusura dell'esercizio 1956 le attività e passività non finanziarie della Regione ammontavano rispettivamente a lire 4.212.199.321 e a lire 1.598.462.433, con una eccedenza attiva di lire 2.613.736.888. Confrontando tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1955 in lire 2.583.399.542, si rileva che durante l'esercizio 1956, in questo settore del patrimonio regionale, si è avuto un miglioramento di lire 30.337.346 determinato dalle seguenti variazioni:

per le attività:

Aumenti

nei beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito ed altre attività disponibili	L.	788.107.450
nei beni destinati ai servizi generali della Regione ed altre attività indisponibili	L.	133.330.183
	L.	921.437.633

Diminuzioni		•		
nei beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito ed altre attività disponibili	L.	367.289.628		
nei beni destinati ai servizi generali della Regione ed altre attività indisponibili	L.	11.224.579	L.	378.514.207
aumento netto delle attività			L.	542.923.426
per le passività (diverse):				
Aumenti	L.	1.221.398.515		
Diminuzioni	L.	708.812.435		
Aumento netto delle passività			<u>L.</u>	512.586.080
Torna così il miglioramento sopra indic	ato ii	1	L.	30.337.346

4. Risultato economico dell'esercizio 1956.

Si è visto che il conto del patrimonio della Regione per l'esercizio 1956 si è chiuso con un peggioramento di lire 148.594.729 rispetto alle risultanze finali dell'esercizio precedente.

Si pongono in evidenza, in questa sede, i singoli elementi positivi e negativi che hanno concorso a determinare il detto peggioramento finale, quali sono riportati nel conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali (Sezione III del conto generale del patrimonio).

La gestione del bilancio di competenza.

Come può rilevarsi dalla « dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio » (Sezione II del conto generale del patrimonio), le entrate accertate nell'esercizio 1956 in lire 6.560.691.844 comportarono nel settore del patrimonio non finanziario una diminuzione di attività per lire 20.743.524 ed un aumento di passività per lire 613.069.195, per cui le entrate stesse, depurate dal totale di dette variazioni, ammontarono a lire 5.926.879.152.

A loro volta, le spese accertate nell'esercizio in lire 6.875.819.986 comportarono nel detto settore un aumento di attività per lire 194.301.277 ed una diminuzione di passività per lire 108.024.435, onde le spese medesime, depurate dal totale di dette variazioni, ammontarono a lire 6.573.494.274.

Oltre i dati sopra riportati, relativi alla gestione del bilancio di competenza dell'esercizio 1956, sono compresi nel conto economico quelli concernenti:

pag. 46	Seduta 199		IV Legislatura
La gestione dei res	idui deglı esercizi precedenti		
la quale ha determinato le	seguenti variazioni:		
a) nella parte attiva del c	onto		
diminuzione nei residu accertamenti	i passivi per rettificazioni e più esatti	L.	127.710.894
cui vanno aggiunte le spese e per estinzione di pas	imputate ai residui per acquisti di beni sività	L.	100.393.082
		L.	228.103.976
b) nella parte passiva del	conto		
diminuzione nei residu	ii attivi per rettificazioni e più esatti		
accertamenti		L.	8.800
cui vanno aggiunte le entra	te imputate ai residui per vendita di beni	<u>L.</u>	340.000
		L.	348.800
nonché quelli riguardanti			
	La gestione del patrimonio non finanziario		
la quale ha determinato le	seguenti variazioni:	k	
a) nella parte attiva del co	onto		
aumenti nei beni imme	obili, mobili e beni diversi		
per rettificazioni e più	esatti accertamenti	L.	130.080
aumenti nelle attività 1	oredette per sopravvenienze	<u>L.</u>	272.916.743
		L.	273.046.823
1. 11		******	· · · ·

b)	nella parte passiva del conto
	diminuzioni nei beni immobili, mobili e beni diversi per retti-
	ficazioni e più esatti accertamenti
	diminuzioni nelle suddette attività per cessazioni, perdite, ecc.

L. 611.652 <u>L.</u> 2.169.927

Ł. 2.781.579

ichare ca avii amiicitt partinoitati	Rendite	ed	altri	aumenti	patrimoniali
--------------------------------------	---------	----	-------	---------	--------------

Entrate di competenze dell'esercia	zio 1956 depurate dai movimenti
patrimoniali	

L. 5.926.879.125

Gestione dei residui degli esercizi precedenti

L. 228.103.976

Gestione del patrimonio non finanziario

L. 273.046.823

L. 6.428.029.924

Spese ed altre diminuzioni patrimoniali

Spese di competenza dell'esercizio 1956 depurate dai movimenti patrimoniali

L. 6.573.494.274

Gestione dei residui degli esercizi precedenti

L. 348.800

Gestione del patrimonio non finanziario

L. 2.781.579

L. 6.576.624.653

Peggioramento patrimoniale come sopra

L. 148.594.729

Capitolo II

CONTO CONSUNTIVO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

Sezione I - Conto del bilancio

1. La gestione di competenza dell'esercizio 1956.

Nel bilancio di previsione della Cassa regionale antincendi per l'esercizio 1956 le entrate e le spese erano stabilite in lire 99.400.000 a pareggio.

Durante l'esercizio furono disposte variazioni di bilancio che recarono un aumento alle previsioni dell'entrata per lire 3.550.000 ed un aumento a quelle della spesa per lire 3.550.000.

Per effetto di tali variazioni di bilancio le previsioni del 1956 risultarono stabilite alla fine dell'esercizio medesimo come appresso:

Entrate

L. 102.950.000

Spese

L. 102.950.000

In sede consuntiva si ebbero i seguenti accertamenti:

Spese	<u>L.</u>	100.943.152
con un avanzo finanziario accertato di	<u>L.</u>	5.583.682

Cosicché, alla chiusura dell'esercizio 1956, risultava un miglioramento rispetto alla previsione definitiva di lire 5.583.682.

Tale miglioramento risulta determinato da componenti positivi rappresentati da:

		L.	5.583.682
minori spese accertate (economie) per		<u>L.</u>	2.006.848
maggiori entrate accertate per	·	L.	3.576.834

Le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono costituite da: lire 2.663.115 nei contributi sui premi di assicurazione (Art. n. 1) e

lire 913.719 negli interessi su giacenze di Tesoreria (Art. n. 4).

Per ciò che si riferisce alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive della spesa, è da notare quella di lire 2.006.780 nelle indennità temporanee e permanenti di cui all'art. 33 lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Art. n. 3).

2. - La gestione dei residui degli esercizi precedenti.

Al 1. gennaio 1956 le consistenze complessive dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1955 e degli esercizi anteriori erano le seguenti:

Residui attivi	L.	12.728.445
Residui passivi	<u>L.</u>	52.602.227
con una eccedenza passiva di	L.	39.873 <i>.</i> 782

Nel corso dell'esercizio finanziario 1956 la situazione della gestione in oggetto non è stata modificata in quanto nessuna economia si verificò nei residui passivi nè si sono accertate maggiori o minori entrate nei residui attivi.

Durante l'esercizio fu riscosso e versato l'intero importo dei residui attivi e fu effettuato il pagamento dell'importo totale dei residui passivi.

3. - La gestione di cassa per conto del bilancio.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio per l'esercizio 1956 si concretarono, per quanto concerne l'*entrata*, in un ammontare di versamenti di lire 100.592.164 e, per quanto si riferisce alla *spesa*, in un ammontare di pagamenti di lire 98.537.838, con una eccedenza attiva di lire 2.054.326.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferivano, risultarono imputate al bilancio come segue:

Versamenti			
in conto competenza per		L.	87.863.719
in conto residui per		<u>L.</u>	12.728.445
		L.	100.592.164
Pagamenti			
in conto competenza per	L. 45.935.611		
in conto residui per	L. 52.602.227	L.	98.537.838
eccedenza attiva come sopra		L.	2.054.326

Per quanto riguarda i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta l'84,35 per cento dell'ammontare totale degli accertamenti in entrata (1).

Per ciò che si riferisce, invece, ai pagamenti si nota che la sopra indicata cifra corrisponde al 64,18 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (2).

Sempre in materia di pagamenti, è da notare che, per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio, il loro importo è stato di lire 45.935.000 su un totale di impegni di L. 100.943.000 (45,50 per cento); per ciò che si attiene, invece, ai residui i pagamenti in conto dei medesimi ammontarono a L. 52.602.000, cifra, questa, pari al totale degli impegni.

(1) Competenza	L. 106.526.834
Residui	L. 12.728.445
Totale accertamenti entrata	L. 119.255.279
(2) Competenza	L. 100.943.152
Residui	L. 52.602.227
Totale impegni spesa	L. 153.545.379

3.529.356

Residui attivi

4. Residui di bilancio alla chiusura dell'esercizio 1956.

indica un miglioramento nella situazione dei residui di

Alla chiusura dell'esercizio 1956, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti consistenze complessive:

te in	<u>L.</u>	39.873.782
che rispetto a quella accertata alla chiusura dell'esercizio preceden-		
Eccedenza passiva	L.	36.344.426
Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1956	<u>L.</u>	55.007.541
Residui passivi		
Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1956	L.	18.663.11 5 .
Residui attivi		

Fra la chiusura dell'esercizio 1955 e quella del 1956 si registrò un aumento dei residui passivi di lire 2.405.314 corrispondente al 4,57 per cento e un aumento nei residui attivi di lire 5 milioni 934 mila 670 pari al 46,62 per cento.

I residui attivi, che sono costituiti da somme rimaste da riscuotere per un ammontare di lire 18.633.115 si riferiscono totalmente all'art. n. 1 relativo ai contributi sui premi di assicurazione.

Per quanto concerne i residui passivi, il cui ammontare complessivo è stato precedentemente indicato in lire 55.007.541, sono da menzionare, in considerazione del loro elevato importo, quelli riguardanti i seguenti capitoli d bilancio:

Art. n. 3 — Indennità temporanee e permanenti di cui all'art. 33 lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, lire 4.116.612.

Art. n. 4 — Contributi a favore dei Corpi volontari dei Vigili del fuoco lire 50.000.000.

Sezione II - Conto generale del patrimonio.

Alla chiusura dell'esercizio 1956, il conto generale del patrimonio della Cassa regionale antincendi, costituito di soli elementi finanziari, presentava le seguenti risultanze:

Attività		
Residui attivi di bilancio	L.	18.663.115
Cassa	$\underline{\mathbf{L}}.$	41.928.108
	L.	60.591.223
Passività		
Residui passivi di bilancio	<u>L.</u>	55.007.541
con una eccedenza delle attività finanziarie di	L.	5.583.682

che, rispetto alle risultanze accertate alla chiusura dell'esercizio 1955, avvenuta a pareggio, indica un miglioramento di lire 5.583.682.

Tale miglioramento è stato determinato dalle seguenti variazioni alle consistenze patrimoniali verificatesi durante l'esercizio 1956:

Attività

Aumenti			
nei residui attivi	L. 18.663.115		
nella cassa	L. 100.592.164	L.	119.255.279
Diminuzioni			
nei residui attivi	L. 12.728.445		
nella cassa	L. 98.537.838	<u>L.</u>	111.266.283
in complesso maggiori attività per		L.	7.988.996
Passività			
aumenti nei residui passivi	L. 55.007.541		
diminuzioni nei medesimi	L. 52.602.227		
in complesso maggiori passività per		L.	2.405.314
miglioramento patrimoniale		L.	5.583.682

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESERCITATA DALLA CORTE DEI CONTI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1956 SUGLI ATTI DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE CENNI INTRODUTTIVI

L'ambito delle funzioni amministrative demandate alla Regione Trentino-Alto Adige è dalle norme costituzionali tracciato in diretta correlazione con le materie e con i limiti entro cui essa può emanare norme legislative. Il concreto esercizio da parte degli organi regionali della potestà legislativa e della concomitante potestà regolamentare viene così a contribuire in modo decisivo al consolidamento della struttura giuridica, che necessariamente deve sorreggere ed orientare l'azione amministrativa, non solo, ma a rinvigorire e a rafforzare anche l'azione di controllo, che più agevolmente e con maggior sicurezza si estrinseca ove l'organo, cui essa spetta, disponga in maggior copia dei punti di riferimento, se così si possono chiamare, indispensabili per addivenire alla formulazione del conclusivo giudizio sulla legittimità dell'atto sottoposto al suo sindacato.

Alla luce delle elementari considerazioni qui premesse, può ben dirsi che la emanazione, nel corso del 1956, di varie leggi regionali, pur se non molto numerose e pur se non tutte afferenti a settori di notevole rilievo, costituisca un dato positivo, anche per ciò che concerne l'attività di controllo esercitata dalla Corte dei Conti durante l'esercizio finanziario 1956 sugli atti della Regione Trentino - Alto Adige. Fra tali leggi giova ricordare quella 8 febbraio 1956, n. 4, recante provvedimenti a favore dei territori montani; quella 6 aprile 1956, n. 5 sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali; quella 26 aprile 1956, n. 6, recante nuove provvidenze a favore dell'industria alberghiera della regione; quella 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato da eseguirsi nella regione; quella 14 agosto 1956, n. 9, recante provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale; e infine quella 16 novembre 1956, n. 18 concedente agevolazioni alle piccole e medie imprese industriali della regione per operazioni di credito.

Nelle pagine che seguono vien dato sommario conto delle questioni di maggior interesse, cui ha dato luogo l'esercizio del controllo durante il 1956.

A) GESTIONE DEL BILANCIO DELLA REGIONE

In ordine ad un decreto del Presidente della Giunta regionale, che approvava il regolamento concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 28, comma 2°, della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7, contenente norme per la vigilanza sulle cooperative, la Corte osservò in linea preliminare che la ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale per contribuire nelle spese di revisione, assistenza e consulenza sostenute dalle associazioni di cui all'art. 17 della predetta legge, non poteva formare oggetto di regolamento, trattandosi di attività concreta che doveva adeguarsi alle particolari necessità delle varie associazioni e all'ammontare effettivo della spesa da ciascuna di esse sostenuta. Ed, in relazione a tale esigenza, la Corte aggiunse che non riteneva legittimo il criterio adottato dall'Amministrazione di stabilire, ai fini della misura del contributo regionale, una presunzione in ordine alle spese sostenute dalle associazioni, basata sul numero delle cooperative iscritte, in quanto una tale presunzione era contraria al disposto dell'art. 28, 2° comma, della legge in parola, che, parlando di « spese sostenute »,aveva ovviamente inteso riferirsi a spese concretamente effettuate e non già a spese semplicemente presunte.

Tale interpretazione — che trovava, tra l'altro conferma nel fatto che il contributo, per sua natura, deve essere limitato a parte della spesa debitamente giustificata — venne riconosciuta fondata dall'Amministrazione, la quale, a seguito del rilievo, ritirò il provvedimento.

In sede di esame di un decreto relativo all'acquisto di sacchetti per materiale di propaganda, la Corte osservò che la occorrente spesa non poteva far carico al capitolo 31 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1956, non trattandosi nella specie di rilegatura di libri e registri, e non rientrando comunque la spesa stessa tra quelle occorrenti per il funzionamento degli uffici.

In conseguenza di tale rilievo, l'Amministrazione ritirò il provvedimento.

In occasione dell'esame di un mandato di pagamento, con il quale l'Amministrazione provvedeva a rimborsare l'economo della somma pagata a due funzionari regionali a titolo di spese di rappresentanza, la Corte osservò che siffatte spese, anche in base alla dizione dell'art. 9 della legge di bilancio, possono essere sostenute soltanto dal Presidente della Giunta e dagli Assessori, e che pertanto non era ammissibile il loro riconoscimento a favore di semplici funzionari.

In seguito a tale rilievo l'Amministrazione ritirò il mandato.

In relazione ad un decreto, col quale si concedeva ad un Comune dell'Alto Adige un contributo nelle spese sostenute per approntare una rete telefonica collegante gli impianti funiviari della zona, imputandolo al capitolo 91 dello stato di previsione della spesa, la Corte osservò che tale capitolo riguardava « spese e contributi per studi e progetti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali, ferroviarie e funiviarie interessanti la Regione » e non consentiva, quindi, l'erogazione del contributo in questione.

Al rilievo l'Amministrazione si uniformò ritirando il provvedimento.

Con deliberazione del 23 dicembre 1955 la Regione concedeva alla Provincia di Bolzano un contributo per il finanziamento delle spese occorrenti alla costruzione di case per optanti rimpatriati, imputando l'onere relativo, dell'importo di lire 74.000.000, in parte — per lire 50 milioni — al capitolo 164 dello stato di previsione dela spesa e in parte — per lire 24.000.000 — al capitolo 106.

La Corte, premesso che per il principio della specializzazione che informa i bilanci degli enti pubblici, una spesa con carattere unitario non può gravare su due distinti capitoli, rilevò che, essendo stato istituito in bilancio, nella parte straordinaria, apposito capitolo — il 164 — con lo stanziamento di lire 50.000.000, avente per oggetto esclusivamente la concessione alla provincia di Bolzano di un contributo per la spesa in parola, non era possibile far gravare la restante somma di lire 24.000.000 sul capitolo 106 che, per la sua denominazione ampia e generica e la sua collocazione nella parte ordinaria del bilancio, appariva preordinato a realizzare quelle normali finalità assistenziali che non trovavano, appunto, il loro finanziamento in appositi capitoli.

A seguito di tale rilievo l'Amministrazione ridusse con formale provvedimento il contributo anzidetto a lire 50.000.000 imputandolo regolarmente al capitolo 164.

B) COMPETENZA DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

Di numerosi decreti del Presidente della Giunta regionale, con i quali, in applicazione dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si concedevano contributi rivolti a favorire l'esecuzione nei territori montani di opere di miglioramento fondiario di importo inferiore a 10 milioni, la Corte contestò la legittimità, osservando che, ai sensi del 2° comma dell'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvata con D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979, gli accennati provvedimenti erano di competenza dei Capi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

A seguito di tale rilievo l'Amministrazione ritirò i provvedimenti.

L'esame di un decreto, col quale la Giunta regionale delegava all'Assessore dell'Agricoltura e Foreste la concessione di proroghe del termine di ultimazione dei lavori per i quali la Regione interveniva finanziariamente ai sensi della legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, portò la Corte a rilevare come, tenuto conto che siffatte proroghe si concretavano nella fissazione di un nuovo termine, la relativa concessione rientrava evidentemente nell'esclusiva competenza della Giunta regionale a norma dell'art. 6 della citata legge; e poiché, d'altra parte, la delega di funzioni da un organo ad un altro non è ammessa ove non sia prevista da una norma di legge, si doveva ritenere che la Giunta non potesse delegare ad un singolo Assessore la concessione delle proroghe stesse.

In conseguenza del rilievo l'Amministra ione ritirò il provvedimento.

C) INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE

Nell'esercizio 1956 gli interventi finanziari della Regione nei diversi settori della sua competenza non furono meno numerosi ed importanti di quelli degli esercizi precedenti.

Anche in detto periodo essi furono attuati mediante la concessione di contributi nella spesa occorrente per la realizzazione di determinate opere o per l'attuazione di iniziative di interesse pubblico.

Nella maggior parte i rilievi della Corte furono rivolti ad eliminare vizi di legittimità di non grave momento, ed occorre dire che a tali rilievi si uniformò l'Amministrazione provvedendo alla modifica ovvero al ritiro dei provvedimenti adottati.

1) Interventi nel settore dell'agricoltura

L'esame di un decreto concernente la concessione, ai sensi della legge 13 febbraio 1933, n. 215, di un contributo ad un Consorzio di bonifica portò a rilevare che il verbale di aggiudicazione dei lavori sovvenzionati dalla Regione risultava redatto in maniera incompleta, in quanto non conteneva l'indicazione delle singole imprese che avevano presentato le offerte e della misura dei relativi ribassi, omissioni queste a cagione delle quali non era possibile accertare se l'impresa aggiudicataria avesse offerto il ribasso più vantaggioso per l'Amministrazione consorziale.

La Corte, pertanto, invitò l'Amministrazione a produrre tutti i documenti del procedimento di licitazione al fine di accertare « aliunde » la regolarità, senza omettere di rilevare la necessità che, in avvenire, i verbali di aggiudicazione posti in essere dagli enti che beneficiavano del contributo regionale, fossero compiutamente e regolarmente redatti.

Di un decreto con cui si disponeva, a norma della legge regionale 24 settembre 1951, n. 11, la concessione di contributo a cooperativa agricola per l'acquisto di una segheria, il riattamento della stessa e l'acquisto delle relative attrezzature, la Corte contestò la legittimità sul riflesso che, mentre le agevolazioni previste dalla citata legge erano dirette a « promuovere e favorire la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti e magazzini destinati alla conservazione, alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e prodotti secondari del bosco e alla loro valorizzazione » (art. 1 della legge stessa), nella fattispecie la materia manipolata e trasformata, e cioè il legno, non era un prodotto secondario del bosco, ma ne era, al contrario, il prodotto principale.

L'Amministrazione ritirò il provvedimento.

Altra questione insorse relativamente ad un decreto di concessione di provvidenze a favore dell'agricoltura, previste dalla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19. Poiché dalla documentazione risultava che all'importo dei lavori era stata applicata d'ufficio una percentuale per spese generali, la Corte osservò che quando, come nella fattispecie, nel preventivo — offerta compilato dalla ditta esecutrice non era stata indicata a parte una percentuale per spese generali, si doveva presumere che delle spese stesse si fosse tenuto conto nel calcolo dei prezzi delle singole voci, e che pertanto in tale caso fosse del tutto ingiustificata l'applicazione d'ufficio di detta percentuale.

L'Amministrazione modificò il provvedimento in conformità del rilievo.

2) Interventi nel settore assistenziale

In sede di un decreto concernente la concessione di un contributo ad un Ente ospedaliero per il riattamento di un fabbricato di sua proprietà, ma non direttamente adibito a scopi assistenziali, la Corte osservò che l'espressione « edifici destinati all'assistenza » contenuta nel capitolo 155 del bilancio di previsione, doveva intendersi riferita soltanto agli edifici che servono direttamente alla attività assistenziale, per la loro immediata destinazione alla attività stessa.

Un criterio più lato — venne precisato dalla Corte — non poteva essere accolto, in quanto avrebbe portato a comprendere nella locuzione « edifici destinati all'assistenza » qualunque fab-

bricato posseduto da enti assistenziali che fosse produttivo di un reddito. Senza dire che, una volta accettato un simile criterio, sarebbe risultata incongrua la limitazione ai soli fabbricati, essendo evidente che, al pari di questi, anche i fondi, in quanto beni produttivi, potevano costituire fonte di reddito per gli enti proprietari.

L'Amministrazione, dopo aver replicato con argomentazioni, che la Corte non ritenne di condividire, ritirò il provvedimento.

3) Interventi nel settore del turismo

In sede di esame di un mandato, col quale si erogava a favore di una Azienda autonoma di soggiorno e turismo un contributo, a norma della L. R. 24 settembre 1951, n. 12, per le spese di costruzione di un impianto scioviario, la Corte osservò che, disponendo il secondo comma dell'art. 7 della citata legge regionale n. 12 in modo tassativo che, quando si tratti di opere di abbellimento del centro turistico e miglioramento delle sue attrezzature turistiche e sportive (come nella fattispecie), deve essere richiesto, in sede di erogazione del contributo, il preventivo collaudo dell'opera compiuta o l'accertamento di regolare esecuzione, non poteva validamente sostituire tali precisi adempimenti l'autorizzazione data per l'apertura al pubblico servizio dell'impianto scioviario.

A seguito di tali osservazioni l'Amministrazione annullò il mandato di pagamento, riproducendolo successivamente corredato del verbale di collaudo.

4) Interventi nel settore dei lavori pubblici

In sede di esame di un decreto, col quale si disponeva l'acquisto di una area fabbricabile per costruirvi una chiesetta, la Corte osservò che, non rientrando tra le finalità della Regione la costruzione di edifici di culto, non poteva ritenersi ammissibile la spesa in questione. E l'Amministrazione ritirò il provvedimento.

D) ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE

In sede di esame di un decreto col quale veniva assunto, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, un operaio giornaliero a tempo indeterminato da destinare all'Assessorato dei lavori pubblici per svolgervi, come persona di fiducia, mansioni di aiuto ai tecnici assistenti ai vari lavori in corso, di competenza della Regione, la Corte, rilevata la genericità ed insufficienza della motivazione del provvedimento, fece presente all'Amministrazione la necessità di precisare nello stesso decreto la qualifica e le mansioni di detto operaio nonché le esigenze impreviste ed indilazionabili che, ai sensi della norma citata, condizionavano l'emanazione del provvedimento.

La stessa Corte rilevò inoltre la necessità che fosse modificata la parte del dispositivo, con la quale si era stabilito di corrispondere a detto operaio il trattamento economico previsto per « i salariati temporanei » dello Stato, in quanto ai salariati non di ruolo dello Stato, denominati « operai temporanei » erano attribuite classi di paga diverse a seconda della categoria di apparte-

nenza (art. 10 della legge citata) e non un trattamento economico uniforme, quale sembrava essere il presupposto del generico riferimento che nel decreto era stato fatto ai salariati temporanei dello Stato.

In seguito a tale rilievo l'Amministrazione ritirò il provvedimento.

L'esame di un decreto, col quale un conservatore del libro fondiario veniva promosso dal grado XI al grado X di gruppo B con decorrenza dal 1. ottobre 1956, portò la Corte a rilevare che tale decorrenza doveva ritenersi errata alla stregua dell'art. 4 della legge regionale 1 dicembre 1953 n. 22, secondo il nuovo testo risultante dall'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1954, n. 5, il quale dispone che agli effetti del computo del quadriennio di permanenza nel grado — che costituisce uno dei requisiti per la promozione — si debba tener conto del servizio prestato presso gli uffici tavolari e presso l'Ispettorato del libro fondiario dalla data di assunzione in servizio.

Invero, risultando l'interessato assunto il 16 novembre 1951 ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, che disciplina la nomina provvisoria per chiamata dei conservatori da assumersi in soprannumero, era da ritenere che il quadriennio utile agli effetti della promozione dovesse decorrere dalla predetta data del 16 novembre 1951 e non dal 1. ottobre 1952, data nella quale era stata conferita la nomina ad aiuto conservatore.

L'Amministrazione rettificò il provvedimento in tali sensi.

In relazione ad un provvedimento, col quale l'Amministrazione estendeva al personale regionale direttamente assunto alcune norme previste dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16, la Corte rilevò che gli art. 21, 33, 42, e 50 dello stesso D.P.G., che disciplinavano le promozioni « a ruoli aperti », del personale dello Stato, non potevano ritenersi applicabili nella fattispecie, in quanto detto personale, non risultava inquadrato in ruoli. Né potevasi, d'altra parte, pervenire a diverso avviso, nel riflesso che allo stesso personale avventizio era stato assegnato, con deliberazione n. 594 del 28 giugno 1952 e successive modificazioni, un trattamento economico, che nella tabella degli stipendi degli impiegati statali trovava corrispondenza in una determinata qualifica, poiché evidentemente non si era voluto nè si era potuto creare un ruolo e conseguentemente conferire a detto personale una posizione di ruolo.

L'Amministrazione ritirò il provvedimento.

Di un decreto col quale, tra l'altro, veniva denegato ad un impiegato della Regione il beneficio dell'anticipazione dell'aumento periodico di stipendio richiesto per un figlio che, nato anteriormente al matrimonio, era stato legittimato successivamente dallo stesso, sul riflesso che l'art. 22 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, secondo il testo sostituito dall'art. unico della legge di ratifica 3 gennaio 1939, n. 1, prevedeva la concessione di detto beneficio soltanto nel caso della nascita di un figlio, la Corte contestò la legittimità, osservando che l'art. 45 di detto R.D.L., ai fini della concessione anticipata degli aumenti periodici di stipendio per nascita dei figli, aveva equiparato la prole naturale a quella legittima dal giorno del legale riconoscimento.

L'Amministrazione provvide a rettificare il decreto conformandosi al rilievo.

Una questione di notevole interesse scaturì dall'esame di un decreto, con cui l'Amministrazione regionale disponeva in favore di un impiegato di ruolo dello Stato — non appartenente, peraltro, ai ruoli centrali — comandato a prestate servizio presso la stessa Regione, l'attribuzione del trattamento economico di missione previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, in luogo della indennità di comando, prevista dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38.

La Corte contestò la legittimità del provvedimento, osservando che il trattamento spettante al personale dello Stato non appartenente ai ruoli centrali, comandato a prestare servizio presso la Regione, e proveniente da Uffici situati fuori di Trento, si concretava nella indennità di comando, stabilita dal citato art. 3 della L.R. n. 38; e che la previsione ivi fatta, allo scopo di escluderne l'ammissibilità, di un cumulo dell'indennità di comando con quella di missione, andava riferita all'ipotesi in cui, durante il comando, fossero espletate missioni disposte dalla Regione nel proprio interesse.

Di contrario avviso fu, invece, l'Amministrazione regionale che replicò alle argomentazioni della Corte, sostenendo che con la norma anzidetta la previsione e il divieto del cumulo erano stati riferiti anche all'ipotesi di « missioni » non ordinate ma accettate dalla Regione, con il fatto stesso dell'accettazione del comando del personale statale.

La questione fu sottoposta all'esame della Sezione del controllo la quale, premesso che la posizione del dipendente statale comandato a prestare servizio presso un Ente diverso dallo Stato è ben diversa da quella del dipendente statale inviato in missione, e considerato altresì che l'art. 3 della citata legge regionale n. 38 del 1952 determina il trattamento economico spettante al personale di ruolo dello Stato comandato a prestare servizio presso la Regione, trattamento che per gli impiegati provenienti da Uffici situati fuori di Trento e non appartenenti all'Amministrazione Centrale — si concreta in una speciale indennità commisurata ad una aliquota della diaria di missione, riconobbe pienamente fondato il rilievo formulato dalla Delegazione della Corte in ordine alla disposta attribuzione del trattamento di missione in luogo della minore indennità di comando, e ricusò pertanto il visto e la registrazione al decreto anzidetto (deliberazione 3 gennaio 1957, n. 85).

Altra questione si profilò in sede di esame di un decreto, col quale venivano nominati i membri del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche, previsto dall'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 1955, n. 28 ed inoltre il Presidente della Giunta regionale delegava le proprie funzioni di presidente di detto Comitato all'Assessore dei lavori pubblici nei casi di assenza o di impedimento.

Al riguardo la Corte rilevò che si sarebbe dovuto prescindere dai suindicati casi, in quanto essi sono propri della supplenza, che è cosa ben diversa dalla delega, la quale consente al delegato di sostituire in ogni caso il delegante.

L'Amministrazione provvide a modificare in tal senso il decreto.

E) INCARICHI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Dalla documentazione che accompagnava un decreto, con il quale si dava incarico alla Società Geologica Italiana di effettuare particolari ricerche per la formazione della carta geologica

della zona dolomitica, risultò che la Società aveva invece chiesto un semplice contributo per tali ricerche che, in realtà, essa effettuava di sua iniziativa. La Corte invitò, pertanto, l'Amministrazione a precisare i rapporti esistenti con la predetta Società, anche in ordine alla titolarità dei diritti patrimoniali relativi alla carta geologica di cui si era progettata la formazione, e nel contempo fece presente che, qualora s'intendeva limitare l'intervento regionale ad un semplice contributo, l'importo dello stesso doveva essere necessariamente inferiore alla spesa occorrente per la realizzazione dell'opera.

Aderendo al rilievo l'Amministrazione provvide a concedere alla Società un semplice contributo, corrispondente ad una parte soltanto della spesa necessaria.

In relazione ad un decreto, col quale veniva dato incarico ad un privato di compiere indagini nei vari settori dell'attività regionale allo scopo di acquisire il materiale occorrente per la compilazione di pubblicazioni monografiche, la Corte rilevò che, se tali indagini rientravano tra gli « speciali studi » contemplati dall'art. 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, era necessario che esse fossero specificate, essendo palese che soltanto la loro « specialità », concretamente ed obiettivamente dimostrata, poteva giustificare il ricorso all'opera di un estraneo all'Amministrazione in possesso di una particolare competenza.

In seguito a tale rilievo l'Amministrazione ritirò il provvedimento.

F) QUESTIONI VARIE

In sede di esame di un decreto, con il quale si autorizzava il rimborso a favore dei Comuni della Regione delle spese sostenute per le elezioni amministrative del 1956, risultò che fra tali spese erano state incluse quelle inerenti alla corresponsione ai componenti degli Uffici elettorali di particolari compensi per il maggior tempo impiegato nell'espletamento delle operazioni di scrutinio. Fu perciò contestata la legittimità del provvedimento, osservando che di detti compensi non si poteva tener alcun conto ai fini del rimborso accennato, non solo perché essi non risultavano consentiti dall'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, che stabiliva la misura dei compensi spettanti ai predetti componenti degli Uffici elettorali, ma anche perché in caso contrario, si sarebbe conferito il crisma della legalità ad un ritardo nell'andamento delle operazioni elettorali non ammesso dalla legge citata, stabilendo l'art.56, 4" comma, che lo scrutinio debba essere ultimato entro le ore 23 dello stesso giorno in cui ha avuto luogo la votazione.

L'Amministrazione, aderendo al rilievo, ritirò il provvedimento.

In ordine ad un decreto, contenente modifiche al regolamento sulla tenuta dei libri fondiari, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 10 novembre 1955, n. 146, la Corte formulò vari rilievi concernenti la potestà direttiva e disciplinare del conservatore titolare nei confronti del personale dipendente (art. 1, comma 2° del regolamento originario), la sostituzione dello stesso conservatore in caso di assenza (art. 1, comma 3°), la responsabilità del personale dipendente ed il relativo accertamento (art. 2), la responsabilità dei conservatori coadiutori assegnati all'ufficio tavolare (art. 3 comma 2°) ed infine la concessione dei congedi (art. 6, comma 1°).

L'Amministrazione riprodusse il decreto con le modifiche ritenute dalla Corte necessarie.

CASSA REGIONALE ANTINCENDI

L'esercizio del controllo di legittimità della Corte dei conti sugli atti della Cassa regionale antincendi, che si concretano in deliberazioni emanate dal Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 agosto 1954 n. 24, ebbe inizio solo con l'esercizio finanziario 1956 poiché, sebbene la Cassa stessa fosse stata istituita sin dal 1954 con la citata legge, soltanto in detto esercizio le deliberazioni del menzionato Consiglio di Amministrazione furono sottoposte al controllo della Corte

In detto anno l'attività amministrativa della Cassa non fu di grande rilievo e pertanto limitata fu anche l'attività di controllo svolta dalla Co te nei suoi confronti.

Di notevole importanza fu una questione cui dette luogo una deliberazione, con la quale si attribuivano al presidente di detto Consiglio alcuni poteri in ordine alla liquidazione della indennità di infortuni.

In proposito la Corte osservò come doveva escludersi che il Consiglio d'Amministrazione, unico grande organo deliberante della Cassa, a norma del citato art. 31 della legge regionale n. 24 del 1954, potesse autorizzare il Presidente a disporre la liquidazione delle indennità spettanti ai vigili del fuoco infortunati in servizio o per causa di servizio, senza sottoporre gli atti relativi all'approvazione del Consiglio stesso, in quanto una autorizzazione siffatta si risolveva in una inammissibile delega di potestà amministrativa.

L'Amministrazione, aderendo al rilievo, ritirò il provvedimento.

Roma, li 10 ottobre 1960

IL PRESIDENTE f.to Carbone

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Villa

DISEGNO DI LEGGE N. 121 (*)

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1956.

Disposizioni speciali

Art. 1

Sono convalidati gli uniti decreti (Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6) del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 21-2-1956, n. 15 del 15-3-1956, n. 33 del 25-5-1956, n. 57 del 31-8-1956, n. 61 del 24-9-1956 e n. 131 dell'8-11-1956 con i quali sono stati effertuati i prelevamenti di lire 25.000.000, lire 150.000, lire 73.245, lire 5.500.000, lire 3 milioni e lire 2.275.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 e ne sono state disposte le assegnazioni nei capitoli di spesa indicati nei decreti medesimi.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1956

Art. 2

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1956, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del

bilancio, in

L. 6.560.691.844

delle quali furono riscosse

» 5.677.359.439

e rimasero da riscuotere

L. 883.332.405

^(*)Vedi pag. 73

Art. 3

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'eserciper la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultar	
bilancio, in	L. 6.875.819.986
delle quali furono pagate	» 3.701.661.521
e rimasero da pagare	L. 3.174.158.465

Art. 4

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1956 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

— Entrate	L. 5.927.542.625
— Spese	» 6.601.277.867
— Disavanzo effettivo	L. 673.735.242
Entrate e spese per movimento di capitali:	
Entrate	L. 633.149.219
— Spese	» 274.542.119
— Avanzo per movimento di capitali	L. 358.607.100
Riepilogo generale:	
— Entrate	L. 6.560.691.844
— Spese	» 6.875.819.986
— Disavanzo finale	L. 315.128.142

Entrate e spese residue dell'esercizio 1955 ed esercizi precedenti

Art. 5

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio	1955 restano determinate, co-
me dal conto consuntivo del bilancio, in	L. 1.113.332.559
delle quali furono riscosse	» 1.107.509.596
e rimasero da riscuotere	L. 5.822.963

Art. 6

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1955 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in

L. 5.215.870.479

delle quali furono pagate

e rimasero da pagare

L. 2.742.889.147

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1956

Art. 7

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Residui attivi al 31-12-1956	L	889.155.368
(art. 5)	»	5.822.963
- Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti		
za propria dell'esercizio 1956 (art. 2)	L.	883.332.405
— Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competen-		

Art. 8

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza	
propria dell'esercizio 1956 (art. 3)	L. 3.174.158.465
— Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6)	» 2.742.889.147
Residui passivi al 31-12-1956	L. 5.917.047.612

Situazione finanziaria

Art. 9

È accertato nella somma di lire 102.600.761 l'avanzo finanziario dell'esercizio 1956 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA

pag. 64

Entrate dell'esercizio finanziario 1956

L. 6.560.691.844

Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli

esercizi 1955 e precedenti, e cioè:

accertati

al 1º gennaio 1956

L. 5.352.075.346

al 31 dicembre 1956

» 5.215.870.479

» 136.204.867

Avanzo finanziario al 1º gennaio 1956

» 281.532.836

L. 6.978.429.547

PASSIVITA

Spese dell'esercizio finanziario 1956

L. 6.875.819.986

Peggioramento nei residui attivi lasciati dagli

esercizi 1955 e precedenti, cioè:

accertati

al 1° gennaio 1956

L. 1.113.341.359

al 31 dicembre 1956

» 1.113.332.559

8.800

Avanzo finanziario al 31 dicembre 1956

» 102.600.761

L. 6.978.429.547

Amministrazioni ed Aziende Speciali

Cassa Regionale Antincendi

Art. 10

Le entrate del bilancio della Cassa Regionale Antincendi, accertate nell'esercizio finanziario 1956 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Cassa stessa, allegato al conto del bilancio della Regione, in

L. 106.526.834 delle quali furono riscosse

e rimasero da riscuotere

L. 18.663.115

Art. 11

140. 11		
Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Cassa predetta, zio finanziario 1956, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono s		
in .	L.	100.943.152
delle quali furono pagate	»	45.935.611
e rimasero da pagare	L.	55.007.541
Art. 12		
Le entrate del bilancio della Cassa medesima, rimaste da riscuotere a	ılla chi	usura dell'eser-
cizio 1955, restano determinate in	L.	12.728.445
delle quali furono riscosse	»	12.728.445
e rimasero da riscuotere	L.	
Art. 13		
Le spese del bilancio della Cassa medesima, rimaste da pagare alla c	hiusur	a dell'esercizio
1955, restano determinate in	L.	52.602.227
delle quali furono pagate	»	52.602.227
e rimasero da pagare	L.	
Art. 14		
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 sono sta somme:	abiliti	nelle seguenti
— Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competen-		,
za propria dell'esercizio 1956 (art. 10)	L.	18.663.115
— Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti		
(art. 12)	»	
Residui attivi al 31 dicembre 1956	<u>L.</u>	18.663.115

Art. 15

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1956 sono stabiliti nelle seguenti somme:

— Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1956 (art. 11)

L. 55.007.541

- Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)

» . ——

Residui passivi al 31 dicembre 1956

L. 55.007.541

Art. 16

La situazione finanziaria della Cassa regionale antincendi alla fine dell'esercizio finanziario 1956 risulta come appresso:

ATTIVITÀ

Entrate dell'esercizio 1956

L. 106.526.834

PASSIVITÀ

Spese dell'esercizio 1956 Avanzo finanziario al 31 dicembre 1956 L. 100.943.152

» 5.583.682

L. 106.526.834

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1956, n. 6

Prelevamento di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto l'art. 24 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di contribuire all'opera intrapresa dal Governo nazionale, dalle Autorità locali, dalla Croce Rossa Italiana e dagli altri Enti, per l'assistenza alle popolazioni recentemente colpite dalle disastrose nevicate e dall'eccezionale rigore del clima verificatisi nelle regioni dell'Italia centro-meridionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 1956, n. 179;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, esiste la necessaria disponibilità; Su proposta dell'Assessore delle finanze,

decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956, è autorizzato il prelevamento di lire 25.000.000 (venticinquemilioni), che si inscrivono al sottoindicato capitolo di detto stato di previsione della spesa:

Cap. n. 18 - Spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale L. 25.000.000

Questo decreto sarà presentato al Consiglio regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 21 febbraio 1956

Registrato alla Corte dei conti

25 febbraio 1956 - R. 1 - F. 352

F.to Saletti

Visto - Trento, 23 febbraio 1956

Il Direttore della Ragioneria regionale: F.to Mauro

IL PRESIDENTE: F.to Odorizzi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 1956, n. 15

Prelevamento di L. 150.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1956.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto l'art. 24 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956;

Considerato che lo stanziamento sul Cap. n. 28 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso si presenta insufficiente a fronteggiare le spese relative al servizio sanitario del personale del Corpo forestale dello Stato comandato presso la Regione e che pertanto si rende necessario disporre a favore del predetto capitolo un'ulteriore assegnazione di lire 150.000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 9 marzo 1956;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, esiste la necessaria disponibilità; Su proposta dell'Assessore delle finanze,

decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 è autorizzato il prelevamento della somma di lire 150.000 (centocinquantamila), che si inscrivono al sottoindicato capitolo di detto stato di previsione della spesa:

Cap. n. 28 - Personale del Corpo forestale: spese per il servizio sanitario

(legge 4-5-1951, n. 538)

L. 150.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 15 marzo 1956

Registrato alla Corte dei conti

28 marzo 1956 - R. 4 - F. 129

F.to Monaco

Visto - Trento, 22 marzo 1956

Il Direttore della Ragioneria regionale: F.to Mauro

IL PRESIDENTE: F.to Odorizzi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 1956, n. 33

Prelevamento di L. 73.245 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto l'art. 24 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1956;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 1956, n. 662, che determina in lire 31.627.540 l'importo complessivo da pagarsi a due degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 28 settembre 1953, n. 13, a titolo di anticipazione per l'anno 1956 e di conguaglio di quanto dovuto per gli anni 1954 e 1955;

Considerato che la disponibilità dello stanziamento sul Cap. n. 127 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso è di lire 31.554.295 presentando quindi una deficienza in confronto del fabbisogno come sopra determinato di lire 73.245;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa esiste la necessaria disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delle finanze,

decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956 è autorizzato il prelevamento della somma di lire 73.245 (settantatremiladuecentoquarantacinque) che si inscrive, in aumento, al sottoindicato capitolo dello stato di previsione della spesa:

Cap. n. 127 - Fondo per l'assistenza creditizia a favore degli agricoltori danneggiati dal gelo (leggi regionali 28 settembre 1953, n. 13 e 21 gennaio 1954, n. 6) (terza quota)

L. 73.245

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 25 maggio 1956

Registrato alla Corte dei conti

8 giugno 1956 - R. 5 - F. 302

IL PRESIDENTE: F.to Odorizzi

F.to Saletti

Visto - Trento, 29 maggio 1956

p. Il Direttore della Ragioneria regionale: F.to Galli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 Agosto 1956, n. 57

Prelevamento di L. 5.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto l'art. 24 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 1956, n. 1132;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, esiste la necessaria disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delle finanze,

decreta

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al Capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956, è autorizzato il prelevamento di lire 5.500.000 (cinquemilionicinquecentomila) che si inscrivono al sottoelencato capitolo di detto stato di previsione della spesa:

— Cap. n. 64 - Spese per manifestazioni e pubblicazioni interessanti il settore silvo-pastorale, compilazione di elaborati statistici e documentazioni fotografiche delle attività nel campo silvo-pastorale

L. 5.500.000

Questo decreto sarà presentato al Consiglio regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 31 agosto 1956.

Registrato alla Corte dei conti 1 settembre 1956

- R. 7 - F. 386 - F.to Amabilino.

p. IL PRESIDENTE

F.to Samuelli

Visto - Trento, 31 agosto 1956.

Il Direttore della Ragioneria regionale: F.to Mauro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 Settembre 1956, n. 61

Prelevamento di L. 3.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto l'art. 24 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 1956, n. 1230;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, esiste la necessaria disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delle finanze,

decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956, è autorizzato il prelevamento di lire 3.000.000 (tre milioni) che si inscrivono ai sottoelencati capitoli di questo stato di previsione della spesa:

- Cap. n. 9 Spese di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale
 e degli Assessori
 L. 2.000.000
- Cap. n. 13 Spese per l'associazione e partecipazione ad enti economici e culturali; spese e sussidi per manifestazioni ed attività scientifiche L. 1.000.000

Totale L. 3.000.000

Il presente decreto sarà presentato al Consiglio regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 24 settembre 1956.

Registrato alla Corte dei conti 2 ottobre 1956 -

p. IL PRESIDENTE f.to Samuelli

R. 3 - F. 313 - F.to Saletti.

Visto - Trento, 26 settembre 1956.

Il Direttore della Ragioneria regionale: F.to Mauro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 Novembre 1956, n. 131

Prelevamento di L. 2.275.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1956.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto l'art. 24 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione;

Vista la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 1956, n. 1455;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario, esiste la necessaria disponibilità;

Su proposta dell'Assessore alle finanze,

decreta

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al Cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956, è autorizzato il prelevamento di lire 2.275.000 (duemilioniduecentosettantacinquemila) che si inscrivono al sottoelencato capitolo di detto stato di previsione della spesa:

— Cap. n. 25 - Indennità e rimborso di spese per missioni e trasferimenti al personale della Regione ed a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale

L. 2.275.000

Questo decreto sarà presentato al Consiglio regionale per la convalidazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 8 novembre 1956.

p. IL PRESIDENTE

F.to Samuelli

Registrato alla Corte dei conti 20 novembre 1956

R. 10 - F. 191 - F.to Saletti

Visto - Trento, 10 novembre 1956.

Il Direttore della Ragioneria regionale: F.to Mauro.

Direz. Gen.le Amm.ne Civile Div. A.R.S.S. N. 1464/001530 IV.2A.11.66.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il disegno di legge (atto n. 121 in data 20 maggio 1963) presentato dalla Giunta della Regione Trentino - Alto Adige al Consiglio regionale, concernente l'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1956 della Regione stessa e della Cassa regionale antincendi, con gli allegati decreti del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 1956, n. 6; 15 marzo 1956, n. 15; 25 maggio 1956, n. 33; 31 agosto 1956, n. 57; 24 settembre 1956, n. 61 e 8 novembre 1956, n. 131;

Considerato che nella votazione finale del 13 maggio 1964 detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri della Provincia di Bolzano, ma non quello della maggioranza dei Consiglieri della Provincia di Trento;

Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1960, con la quale la Corte dei Conti in Sezioni riunite ai sensi dell'art. 79 dei D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dichiara regolare il rendiconto generale suddetto;

Considerata l'opportunità di provvedere all'approvazione degli atti suddetti, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto per il Trentino - Alto Adige;

decreta

È approvato con le disposizioni che ad esso si riferiscono, secondo il testo del disegno di legge citato nelle premesse, il rendiconto dell'esercizio finanziario 1956 della Regione Trentino - Alto Adige.

Roma, 29 maggio 1964.

P. c. c.

p. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE firmato illeggibile

IL MINISTRO

f.to Taviani

PROPOSTA DI LEGGE - VOTO

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 6, SULLA ISTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER AVVOCATI E PROCURATORI

Articolo unico

All'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Non è dovuto il contributo per i provvedimenti rilasciati a sensi e per gli effetti del R. D. 28 marzo 1929, n. 499 (certificati di eredità o di legato e decreti tavolari) ».

PROPOSTA DI LEGGE - VOTO

Norme integrative della legge 29 novembre 1962, n. 1680

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DA QUOTA SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO PER I FONDI RUSTICI GIÀ COLTIVATI DIRETTA-MENTE DAL DEFUNTO

Articolo unico

« La richiesta ed il rilascio del certificato di eredità, l'istanza ed i decreti tavolari per la loro intavolazione, di cui al R. D. 28 marzo 1929, n. 499, relativamente alle successioni che godono le esenzioni fiscali di cui alle norme della legge 29 novembre 1962, n. 1680, sono esenti da imposta di bollo ».

PROPOSTA DI LEGGE - VOTO

ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO NELLA RICHIESTA ED EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI EREDITÀ E PER LA LORO INTAVOLAZIONE IN BASE AL R. D. 28 MARZO 1929, N. 499.

Articolo unico

La richiesta ed il rilascio del certificato di eredità, l'istanza ed i decreti tavolari per la loro intavolazione, a sensi del R. D. 28 marzo 1929, n. 499, sono esenti da imposta di bollo.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Gab./6150

Trento, 31 ottobre 1963

prot. n. 2273 Cons. reg. dd. 5.11.63

Oggetto: Regione Trentino - Alto Adige - Disegno di legge revisionale concernente la disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico (N. 20).

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale - BOLZANO e, p. c.

Al Sig. Presidente della Giunta regionale - TRENTO

Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto d'autonomia regionale, si comunica che il Governo rinvia il suindicato disegno di legge in quanto l'effettivo esercizio di potestà legislativa da parte della Regione nello specifico settore è condizionato alla preventiva emanazione di apposite norme di attuazione intese anche a coordinare le funzioni regionali con le funzioni statali.

Si trasmettono due esemplari del provvedimento rinviato.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO f.to Bianchi

LEGGE REGIONALE « DISCIPLINA DEI MAGAZZINI DI VENDITA A PREZZO UNICO »

Il Consiglio regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'esercizio delle competenze previste dal R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468, e successive modificazioni per il rilascio di licenza per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merce a prezzo unico, spetta nella Regione al Sindaco del rispettivo Comune, previo conforme parere della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio.

Art. 2

Il rilascio della licenza di cui al precedente articolo è subordinato:

- 1) ai criteri generali previsti dall'art. 3 del R. D. 16 dicembre 1926, n. 2174;
- 2) al rispetto di una distanza minima fra l'esercizio per cui è chiesta l'autorizzazione a ciascuno degli esercizi dello stesso tipo già esistenti nello stesso Comune, o per i quali sia stata già concessa licenza;
- 3) al rispetto di un rapporto massimo fra il numero delle imprese di cui all'art. 1 ed il numero degli abitanti residenti nel Comune.

Le norme di applicazione del presente articolo saranno stabilite dalla Giunta regionale, previo conforme parere della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura competente.

Art. 3

Nel rilascio delle licenze di cui alla presente legge sarà data la preferenza alle richieste formulate da Consorzi o Associazioni di commercianti o da Enti cooperativistici.

Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta presentazione delle domande mediante affissione di apposito avviso all'albo comunale per il periodo di trenta giorni decorrenti dalla presentazione delle domande.

Alle medesime dovrà essere data evasione entro sei mesi dalla data della presentazione.

Art. 4

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intendono per magazzini di vendita di merci a prezzo unico quegli esercizi che effettuano la vendita al consumatore di merci di consumo generale già pronte per essere consegnate ad unità, a pezzi od a capi, senza bisogno di misurazione o pesatura, a prezzi preventivamente fissati e indicati su tutti i pezzi, capi ed unità di ogni singola specie di merce.

Sono compresi in detta definizione i supermercati di superficie utile non inferiore ai 100 metri quadrati che vendono prevalentemente merci alimentari preconfezionate con il sistema del « self - service », e cioè scelte e prelevate personalmente dal cliente.

Sono oggetto della presente legge anche i grandi magazzini che praticano di solito nella stessa unità locale e sotto una unica direzione, di norma in appositi reparti, la vendita di articoli di generi assai diversi, che normalmente formano oggetto di commercio da parte di altrettanti corrispondenti negozi, purché ricoprano una superficie utile non inferiore a 200 metri quadrati.

Art. 5

I supermercati potranno porre in vendita le merci delle liste incluse nel gruppo merceologico « alimentazione » di cui agli elenchi delle voci merceologiche tipo vigenti nella rispettiva provincia, con esclusione del pane e del latte, per i quali è necessaria una specifica licenza.

I grandi magazzini potranno porre in vendita le altre voci inserite nei suddetti elenchi merceologici, esclusi i libri e le altre merci per le quali siano necessarie, in base alle vigenti leggi, particolari autorizzazioni.

Art. 6

Il provvedimento di rilascio della licenza, oltre ad essere notificato all'interessato, pet tramite del rispettivo Comune, viene affisso all'albo del Comune stesso per trenta giorni consecutivi, a partire dalla data di notifica, e diviene esecutivo dopo trascorso tale termine, ove non sia stato impugnato ai sensi dell'art. 8 della presente legge.

Art. 7

Le licenze non attivate entro sei mesi dalla data di rilascio si intendono decadute.

La decisione sulla decadenza verrà adottata dal Sindaco, cui compete l'eventuale concessione di proroga, su conforme parere della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 8

Contro i provvedimenti del Sindaco è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica o di affissione del provvedimento all'albo comunale, alla Commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio prevista dall'art. 27 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvate con D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Visto:

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE